

CB–Accent Lux

Società di investimento a capitale variabile

Prospetto informativo

relativo all'emissione pubblica di azioni

per la distribuzione di azioni della SICAV
in Svizzera o dalla Svizzera

Lussemburgo – Luglio 2023

Indice

I.	Avvertenza	4
II.	Organizzazione della SICAV	6
III.	La SICAV	7
IV.	Politica di investimento	7
V.	Restrizioni all'investimento	7
VI.	Fattori di rischio	10
VII.	Tecniche e strumenti finanziari	12
VIII.	Metodo di gestione del rischio	13
IX.	Società di gestione	13
X.	Gestione della SICAV	14
XI.	Gestore del portafoglio e Consulente per gli investimenti	14
XII.	Banca depositaria	15
XIII.	Le azioni	17
XIV.	Valore patrimoniale netto	18
XV.	Sospensione del calcolo del valore patrimoniale	19
XVI.	Emissione e consegna delle azioni	19
XVII.	Rimborso delle azioni	20
XVIII.	Conversione delle azioni	20
XIX.	Spese a carico della SICAV e degli investitori	20
XX.	Esercizio sociale	23
XXI.	Relazioni periodiche	23
XXII.	Assemblee generali	23
XXIII.	Dividendi	23
XXIV.	Fusione	23
XXV.	Scioglimento	24
XXVI.	Regime fiscale	24
XXVII.	Informazioni agli azionisti	26
XXVIII.	Documenti a disposizione del pubblico	26
XXIX.	Diritto applicabile - Lingua ufficiale	27
XXX.	Informazioni complementari per la distribuzione delle azioni della SICAV in Svizzera o dalla Svizzera	27

CB–Accent Lux

XXXI.	Descrizione dei comparti	28
	CB–Accent Lux - Swan Ultra Short-Term Bond	29
	CB–Accent Lux - Swan Flexible	31
	CB–Accent Lux - Swan Short-Term High Yield	33
	Modulo di sottoscrizione	35

I. Avvertenza

Le sottoscrizioni delle azioni della SICAV sono valide solo se effettuate in base al prospetto informativo in vigore accompagnato dall'ultima relazione annuale disponibile e dall'ultima relazione semestrale, se pubblicata dopo l'ultima relazione annuale. Non può essere fatto riferimento ad altre informazioni che non siano quelle contenute nel presente prospetto informativo e nei documenti in esso indicati come consultabili dal pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione hanno preso tutti i provvedimenti necessari per accertarsi dell'esattezza delle informazioni contenute nel presente prospetto informativo, di cui si assume la responsabilità. Essi hanno inoltre verificato che nessuna informazione necessaria al pubblico per poter esprimere un giudizio esatto e corretto in merito a CB–ACCENT LUX sia stata omessa. I documenti informativi destinati agli investitori sono disponibili presso la sede della SICAV, la Banca depositaria e gli organismi preposti al servizio finanziario nei Paesi in cui le azioni della SICAV vengono offerte al pubblico.

Il presente prospetto è stato pubblicato previa approvazione della "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF - commissione di vigilanza del settore finanziario in Lussemburgo). Questa approvazione non comporta alcuna valutazione in merito all'opportunità ed alla qualità dell'operazione né alla situazione di chi la realizza.

Il presente prospetto informativo non può essere utilizzato a fini di offerta pubblica o di sollecitazione di vendita in una giurisdizione in cui la commercializzazione dei titoli della SICAV non è autorizzata, né può essere fornito ad alcuna persona che non abbia legalmente la possibilità di riceverlo.

Nessuna misura prevista dalla legge del 1940 sulle società americane di investimento ("Investment Company Act") e relativi emendamenti o da qualsiasi altro regolamento relativo ai valori mobiliari è stata adottata per registrare la SICAV o i relativi titoli presso la "Securities and Exchange Commission". Il presente documento non può essere quindi introdotto, trasmesso o distribuito negli Stati Uniti d'America o nei loro territori o possedimenti, né consegnato a una "US person" come definita dall'IRS (Internal Revenue Service), dalla SEC (Securities Exchange Commission) e/o dalla CFTC (Commodity Future Trading Commission). Inoltre, le azioni della SICAV non possono essere né offerte né vendute a "US persons". Qualsiasi inosservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi americane sui valori mobiliari. Il Consiglio di Amministrazione della SICAV e la Società di gestione potranno esigere il rimborso immediato di azioni acquistate o detenute da "US persons", compresi gli investitori che siano diventati "US persons" dopo l'acquisizione dei titoli.

La SICAV richiama l'attenzione sul fatto che un investitore potrà esercitare i propri diritti pienamente e in modo diretto nei confronti della SICAV solo nel caso in cui l'investitore figuri egli stesso e a proprio nome nel registro degli azionisti della SICAV. Qualora un investitore investa nella SICAV tramite un intermediario che investa a nome proprio ma per conto dell'investitore, determinati diritti connessi alla condizione di azionista non potranno per forza di cose essere esercitati direttamente dall'investitore nei confronti della SICAV. Si consiglia all'investitore di informarsi in merito ai propri diritti.

Protezione dei dati

In base al Regolamento n° 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e successive modifiche o integrazioni (il "Regolamento sulla protezione dei dati"), la SICAV, agente in veste di titolare del trattamento dei dati (il "Titolare del trattamento"), raccoglie, conserva ed elabora con mezzi elettronici o altra modalità i dati forniti dagli investitori al momento della sottoscrizione, al fine di prestare i servizi richiesti dagli investitori e ottemperare agli obblighi legali applicabili.

I dati trattati possono comprendere nome, data di nascita, stato civile, nazionalità, contatti (ivi compresi l'indirizzo postale e/o l'indirizzo di posta elettronica e/o il numero di telefono), numero di carta di identità (e tutti i dati biometrici, come foto eventualmente contenute nella stessa), codice fiscale, coordinate bancarie e importi investiti (dati personali) dell'investitore e di altre persone fisiche interessate (o, qualora l'investitore sia una persona giuridica, delle sue persone di contatto e dei suoi beneficiari effettivi, gli "Interessati").

Gli Interessati possono, a propria discrezione, rifiutarsi di comunicare i dati personali alla SICAV. In tal caso, tuttavia, la sottoscrizione da parte dell'investitore potrebbe non essere elaborata e un simile rifiuto, se manifestato da un investitore già azionista, potrebbe impedire alla SICAV di procedere al rimborso o al pagamento dei dividendi applicabili e/o, in caso di persistenza, potrebbe comportare il riscatto forzoso delle azioni.

I dati personali forniti dagli Interessati sono raccolti per gli interessi legittimi della SICAV, affinché essa possa esercitare le proprie funzioni e ottemperare agli obblighi di legge cui è soggetta, con particolare riferimento alla Legge del 2010, alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché alle leggi e alle normative FATCA e CRS applicabili. Nello specifico, i dati personali forniti dagli Interessati sono trattati per:

- (i) la sottoscrizione della SICAV;
- (ii) la tenuta dei registri delle azioni;
- (iii) l'elaborazione di sottoscrizioni, rimborsi e conversioni;
- (iv) la tenuta della contabilità;
- (v) il rispetto delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché di altri obblighi di legge, come l'applicazione di misure di vigilanza ed eventualmente la comunicazione di informazioni secondo quanto previsto dalle norme CRS/FATCA.

I dati personali possono inoltre essere trattati da provider di servizi che agiscono per conto del titolare del trattamento (i "responsabili del trattamento") e che, nel quadro delle esigenze di cui sopra, comprendono:

- (i) la Società di Gestione;
- (ii) la Banca Depositaria e l'Agente di Pagamento;
- (iii) l'Amministratore centrale;
- (iii) il Gestore o il Consulente per gli Investimenti del comparto in questione;
- (iv) i Distributori;
- (v) il Revisore della SICAV, e
- (vi) i consulenti legali o fiscali della SICAV.

In determinate circostanze, i responsabili del trattamento possono altresì elaborare i dati personali degli Interessati in quanto titolari del trattamento, in particolare ai fini dell'adempimento dei rispettivi obblighi in base alle leggi e ai regolamenti applicabili (ad esempio l'identificazione anti riciclaggio) e/o in base a una sentenza emessa in una giurisdizione, da un tribunale, da un'autorità governativa, normativa o di vigilanza competente, ivi comprese le autorità fiscali.

I dati personali possono inoltre essere trasferiti a terzi, quali autorità governative o normative, ivi comprese le autorità fiscali, in base alle leggi e ai regolamenti applicabili. Nello specifico, i dati personali possono essere comunicati all'amministrazione fiscale lussemburghese, che a sua volta può trasmetterli, in veste di titolare del trattamento, ad autorità fiscali estere.

I dati personali degli Interessati possono essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea (anche a responsabili del trattamento), in Paesi che non hanno adottato misure di adeguamento alle disposizioni della Commissione Europea e la cui legislazione non garantisce un adeguato livello di protezione rispetto al trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui i dati personali non siano forniti dagli stessi Interessati, gli azionisti dichiarano di essere autorizzati a fornire tali dati personali di tali altri Interessati. Qualora gli azionisti non siano persone fisiche, questi si impegnano a e garantiscono di:

- (i) informare adeguatamente qualsiasi altro Interessato in merito al trattamento dei rispettivi dati personali e ai relativi diritti come descritto in precedenza e nel modulo di sottoscrizione e
- (ii) a seconda del caso, ottenere in anticipo il consenso necessario per il trattamento dei dati personali.

In conformità ai termini del Regolamento sulla protezione dei dati, gli Interessati sono consapevoli dei seguenti diritti loro spettanti:

- accesso ai propri dati personali;
- rettifica dei dati personali qualora siano scorretti o incompleti;
- rifiuto o limitazione al trattamento dei propri dati personali;
- richiesta di cancellazione dei propri dati personali;
- richiesta di portabilità dei propri dati personali.

Gli Interessati sono altresì consapevoli del loro diritto di presentare reclami presso la Commissione nazionale per la protezione dei dati ("CNPD") in Lussemburgo.

Gli Interessati possono esercitare i diritti sopra descritti scrivendo al Consiglio di Amministrazione della SICAV al seguente indirizzo: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), o via e-mail tramite la società di gestione della SICAV (CB-Accent@adepa.com) e/o il suo Agente Domiciliatario (Domiciliarygroup@statestreet.com).

I dati personali non saranno conservati più a lungo di quanto necessario per il relativo trattamento fatti salvi i termini di prescrizione previsti dalla legge applicabile, in altre parole il trattamento si protrarrà sino a una delle seguenti circostanze, a seconda di quale si verifichi per ultima:

- le Azioni vengono rimborsate integralmente su richiesta dell'azionista; e
- il trattamento non è più soggetto a esigenze legali o normative applicabili in merito alla proroga dell'archiviazione dei dati personali.

Normativa SFDR - Politica di sostenibilità ESG (ambientale, sociale e di governance)

Alla data del presente prospetto, nessuno dei comparti del fondo prevede nel proprio processo decisionale di investimento i rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento UE 2019/2088 del 27 novembre 2019, relativo alle informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, o SFDR).

Di conseguenza, la società di gestione non ritiene che i fattori di sviluppo sostenibile possano avere un impatto sulla redditività o sull'infruttuosità delle azioni.

Se il fondo o uno dei suoi comparti seguirà in futuro una strategia coerente con gli obiettivi di investimento sostenibile o prevederà fattori di rischio connessi alle politiche di investimento, il prospetto sarà aggiornato in conformità ai requisiti della normativa SFDR e gli investitori saranno debitamente informati e notificati in anticipo.

Gli investimenti alla base di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività di economia sostenibile sul piano ambientale.

Il gestore ha aggiornato, in conformità con la SFDR, la propria politica ESG (ambientale, sociale e di governance), che è disponibile sul suo sito web all'indirizzo <http://www.adepa.com/third-party-fund-management-company/regulatory-section/>.

Principali impatti negativi delle decisioni di investimento

Se non diversamente indicato nel capitolo XXXI del presente prospetto informativo, in cui viene descritto ciascun comparto, al momento non sono previste la considerazione e la misurazione degli impatti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di sostenibilità a causa delle dimensioni della Società di gestione, ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento SFDR e della natura degli investimenti.

Registro dei titolari economici

Le entità lussemburghesi sono tenute a raccogliere, aggiornare, conservare e depositare presso il registro di titolarità economica (Registre de Bénéficiaire Économique - "RBE") informazioni sui propri titolari effettivi, ai sensi della legge del 13 gennaio 2019 istitutiva del registro di titolarità economica ("Legge RBE") e successive modificazioni. Di conseguenza, la Società di gestione e l'agente per la custodia dei registri e per i trasferimenti possono esigere che gli investitori forniscano informazioni sulla loro identità e residenza (se gli investitori sono persone fisiche) o sull'identità e la residenza dei loro titolari effettivi al fine di dichiarare queste informazioni al registro di titolarità economica, ove del caso.

La Società di gestione e l'agente per la custodia dei registri e per i trasferimenti possono negare la sottoscrizione di Azioni se le informazioni non vengono fornite o se le informazioni fornite non soddisfano i requisiti della Legge RBE.

Gli investitori devono consultare i propri consulenti professionali in merito alle eventuali conseguenze fiscali e di altra natura legate all'attuazione del CSR e del registro di titolarità economica.

II. Organizzazione della SICAV

Sede legale	49, Avenue John F. Kennedy L-1855 Lussemburgo	Gestore <i>per i comparti</i> Swan Ultra Short-Term Bond, Swan Flexible, Swan Short-Term High Yield, New World e World Selection	Swan Asset Management S.A. Via Zuccoli 19 CH-6900 Paradiso
Promotore	Cornèr Banca S.A. Via Canova 16 CH-6901 Lugano	Gestore <i>per il comparto</i> Global Economy	OpenCapital S.A. Riva Paradiso 2a CH-6900 Paradiso
Consiglio di amministrazione	Presidente Nicola Lafranchi Direttore Divisione Mercati Cornèr Banca S.A. Via Canova 16 CH-6901 Lugano	Gestore <i>per i comparti</i> Darwin Selection Euro, Erasmus Bond Fund, Explorer Fund of Funds, Explorer Equity, Swissness Equity Fund, Challenge Swan e Monti Harvest	SWM Swiss Wealth Management S.A. Wealth Management Solutions Palazzo Donini Via Canova 9 CH-6900 Lugano
Amministratori	Luc Courtois Partner - Avvocato del foro di Lussemburgo abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte d'appello Head of Investment Funds Kleyr-Grasso GP Luxembourg Sàrl 7, rue de Primeurs L-2361 Luxembourg Granducato di Lussemburgo	Banca depositaria, Agente amministrativo e Servizio finanziario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue John F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
	Giacomo Carmine Vicedirettore Divisione Mercati Cornèr Banca S.A. Via Canova 16 CH-6901 Lugano	Amministrazione centrale	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue John F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Società di gestione	ADEPA Asset Management S.A. 6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach	Società di revisione	Ernst & Young S.A. 35E, Avenue John F. Kennedy L-1885 Lussemburgo
Gestore <i>per i comparti</i> AcrossGen Global Equity Fund, European Equity Fund, Far East Equity Fund, Bond EUR Fund, Swiss Equity Fund, Strategic Diversified EUR e Short Term Maturity Fund USD	Cornèr Banca S.A. Via Canova 16 CH-6901 Lugano	Autorità di vigilanza	Commission de Surveillance du Secteur Financier 283, route d'Arlon L-1150 Lussemburgo
Gestore <i>per i comparti</i> BlueStar Global Thematic Absolute Allocation, BlueStar Dynamic, Multi Income e BlueSpace Fund	BlueStar Investment Managers S.A. Via G. B. Pioda 8 CH-6900 Lugano		

III. La SICAV

Informazioni di carattere generale

CB–ACCENT LUX (in appresso la “SICAV”) è una società di investimento a capitale variabile (“SICAV”) di diritto lussemburghese a comparti multipli, costituita a Lussemburgo in data 12 febbraio 2001 per una durata illimitata sotto forma di *société anonyme* conformemente alle disposizioni della parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (la “Legge del 2010”) come definiti nella Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 13 luglio 2009 (2009/65/CE), e successive modifiche.

La sede legale è fissata a Lussemburgo, 49, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

La SICAV ha nominato ADEPA Asset Management S.A. in qualità di Società di Gestione. L’approvazione di ADEPA Asset Management S.A. in qualità di società di gestione è avvenuta il 9 marzo 2006. Nell’esercizio della sua attività, la Società di Gestione ha come obiettivi sia la conservazione sia la crescita del capitale.

Lo statuto della SICAV è stato pubblicato sulla Recueil Électronique des Sociétés et Associations (già Mémorial C), Recueil des Sociétés et Associations del Granducato di Lussemburgo (di seguito “il Mémorial”) in data 17 marzo 2001.

Lo statuto è stato modificato una prima volta in occasione dell’assemblea generale straordinaria del 30 dicembre 2005 con pubblicazione sulla Recueil Électronique des Sociétés et Associations (già Mémorial C) in data 15 febbraio 2006, una seconda volta in occasione dell’assemblea generale straordinaria del 21 marzo 2011 con pubblicazione sulla Recueil Électronique des Sociétés et Associations (già Mémorial C) in data 3 giugno 2011 e una terza volta in occasione dell’assemblea generale straordinaria del 6 febbraio 2012; è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale Distrettuale di Lussemburgo, dove può essere consultato e dove è possibile ottenerne copia previo pagamento delle spese di cancelleria.

La SICAV è iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di Lussemburgo, sezione B, numero 80623.

L’investimento in CB–ACCENT LUX è, come qualsiasi investimento in valori mobiliari, soggetto a fluttuazioni; pertanto, il raggiungimento degli obiettivi della SICAV non può essere garantito.

Le azioni della SICAV non sono quotate alla borsa di Lussemburgo.

La politica di remunerazione della società è disponibile presso la Società di Gestione (cb-accent@adepa.com) e presso l’Agente Domiciliatario (luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com).

Capitale Sociale

Il capitale sociale della SICAV è in qualsiasi momento pari al valore totale del patrimonio netto dei comparti. È rappresentato da azioni nominative, tutte interamente liberate e prive di valore nominale.

Il capitale minimo non potrà essere inferiore a quello previsto all’articolo 98 della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d’investimento collettivo.

La valuta di consolidamento della SICAV è l’euro (EUR).

Le variazioni del capitale sociale si effettuano di diritto e senza le misure di pubblicità e di iscrizione nel Registro del Commercio e delle Imprese previste per gli aumenti e le diminuzioni di capitale delle *société anonyme*.

La SICAV può in qualsiasi momento emettere azioni supplementari a un prezzo determinato in conformità con le disposizioni del capitolo XIV, senza riserva di diritto di opzione per gli azionisti esistenti.

IV. Politica di investimento

Obiettivo della SICAV è offrire ai propri azionisti un più facile accesso ai diversi mercati di valori mobiliari nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi.

I valori mobiliari in cui la SICAV investe sono di norma quotati presso una borsa valori ufficiale o negoziati su un mercato regolamentato, riconosciuto, regolarmente funzionante e aperto al pubblico.

La SICAV può ricorrere a tecniche e strumenti aventi a oggetto valori mobiliari o destinati alla copertura dei rischi di cambio. Le restrizioni e i rischi connessi a tali tecniche e strumenti sono illustrati più ampiamente nel capitolo V. del presente prospetto.

Le politiche di investimento specifiche di ciascun comparto sono descritte in dettaglio al capitolo XXXI. del presente prospetto.

V. Restrizioni all’investimento

- (1) Ciascun comparto della SICAV potrà investire esclusivamente in:
 - a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sui mercati degli strumenti finanziari;
 - b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno Stato membro dell’Unione Europea, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico; nel presente capitolo per “Stato Membro” si intende uno Stato Membro dell’Unione Europea, nonché gli Stati partecipanti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, nei limiti definiti in tale accordo e nei relativi atti;
 - c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o negoziati su un altro mercato di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, a condizione che i documenti costitutivi della SICAV prevedano la scelta di una borsa valori o di un mercato;
 - d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché:
 - le condizioni di emissione prevedano l’impegno a presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
 - l’ammissione sia concessa entro e non oltre un anno dall’emissione;
 - e) quote di OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE (la “Direttiva”) e/o di altri OIC ai sensi dell’articolo 1, paragrafo (2), punti a) e b) della Direttiva, situati o meno in uno Stato membro dell’Unione Europea, a condizione che:
 - tali altri OIC siano autorizzati ai sensi di una legislazione che li assoggetta a una vigilanza considerata dalla CSSF equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che tra le diverse autorità di vigilanza vi sia una sufficiente garanzia di collaborazione;

- il livello di tutela garantito ai titolari di quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari di quote di un OICVM e, in particolare, le disposizioni in materia di divisione degli asset, assunzione e concessione di prestiti e vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle della Direttiva;
 - le attività di tali altri OIC siano oggetto di relazioni semestrali e annuali al fine di consentire una valutazione delle attività e passività, dei proventi e delle transazioni nel periodo di riferimento;
 - la proporzione delle attività degli OICVM o di tali altri OIC in cui si prevede di investire che, in conformità ai relativi documenti costitutivi, può essere investita a livello globale in quote di altri OICVM o altri OIC non superi il 10%;
- f) depositi presso un istituto di credito con scadenza pari o inferiore a 12 mesi, che possano essere rimborsati dietro richiesta o riscossi, a condizione che la sede legale di detto istituto di credito sia situata in uno Stato membro dell'Unione Europea o, qualora la sede legale sia situata in un Paese terzo, tale istituto sia soggetto a norme prudenziali che la CSSF ritenga equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;
- g) strumenti finanziari derivati, ivi compresi gli strumenti analoghi che diano luogo a un regolamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato come descritto ai precedenti punti (1) a), b) e c); e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ("strumenti derivati fuori borsa"), a condizione che:
- il sottostante consista in strumenti di cui al punto (1), in indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui la SICAV sia autorizzata a investire in conformità ai propri obiettivi di investimento definiti nello statuto sociale,
 - le controparti delle transazioni aventi a oggetto strumenti derivati fuori borsa siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, e
 - gli strumenti derivati fuori borsa siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento tramite transazione simmetrica e al loro valore equo su iniziativa della SICAV;
- h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato e di cui all'articolo 1 della Legge del 17 dicembre 2010 sugli Organismi di Investimento Collettivo, purché l'emissione o l'emittente di detti strumenti siano soggetti a normative volte a tutelare investitori e risparmiatori e purché tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri della federazione, ovvero da un organismo internazionale a carattere pubblico a cui appartengano uno o più Stati membri, o
 - emessi da una società i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati di cui ai precedenti punti a), b) o c), o
 - emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale secondo i criteri stabiliti dal diritto comunitario, o da un istituto soggetto e conforme a norme prudenziali che la CSSF ritenga quanto meno equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria, o
- emessi da altre entità appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF purché gli investimenti in siffatti strumenti siano soggetti a norme di tutela degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo o terzo trattino, e purché l'emittente sia una società avente capitale e riserve pari ad almeno dieci milioni di euro (10.000.000 euro) che rediga e pubblichi il bilancio annuale in conformità alla quarta direttiva 78/660/CEE, o una società che, in seno a un gruppo di società che comprende almeno una società quotata in borsa, sia dedicata alle operazioni di finanziamento del gruppo, o una società dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficia di una linea di finanziamento bancario.
- (2) Tuttavia:
- a) la SICAV può investire sino al 10% del proprio patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli descritti al paragrafo (1);
 - b) la SICAV può acquisire i beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto della propria attività;
 - c) la SICAV non può acquistare metalli preziosi o certificati rappresentativi degli stessi.
- (3) La SICAV può inoltre detenere liquidità a titolo accessorio. Questi attivi liquidi devono essere limitati ai depositi bancari a vista, quali i contanti detenuti su conti correnti presso banche accessibili in qualsiasi momento, a copertura dei pagamenti ordinari o straordinari, o per il tempo necessario a reinvestire in attivi idonei previsti all'articolo 41(1) della Legge del 2010 o per un periodo di tempo strettamente necessario in caso di condizioni di mercato sfavorevoli. La detenzione di queste liquidità ausiliarie è limitata al 20% del patrimonio netto di un OICVM. Il summenzionato limite del 20% può essere superato temporaneamente, per un periodo strettamente necessario, solo se le circostanze lo impongono in ragione di condizioni di mercato straordinariamente sfavorevoli e solo se il superamento è giustificato con riguardo agli interessi degli investitori, ad esempio in circostanze particolarmente gravi.
- I. (1) La SICAV non può investire oltre il 10% del patrimonio netto di ciascun comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. Un singolo comparto non può investire oltre il 20% del proprio patrimonio in depositi presso la medesima entità. Il rischio di controparte assunto da un comparto nell'ambito di un'operazione avente a oggetto strumenti derivati fuori borsa non può superare il 10% del patrimonio del comparto in questione se la controparte è un istituto di credito di cui al precedente paragrafo (1), punto f) e il 5% negli altri casi.
- I. (2) Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in ciascuno dei quali un comparto investe oltre il 5% del proprio patrimonio non deve superare il 40% del valore del patrimonio del comparto in questione. Tale limite non si applica ai depositi detenuti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale né alle operazioni aventi a oggetto strumenti derivati fuori borsa effettuate con siffatti istituti. In deroga alle singole limitazioni stabilite al precedente punto I.(1), la SICAV non può abbinare, nella misura in cui ciò comporti un'esposizione superiore al 20% del proprio patrimonio a un'unica entità:
- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da una stessa entità,
 - depositi detenuti presso detta entità, e/o
 - rischi derivanti da operazioni aventi a oggetto strumenti derivati fuori borsa effettuate con detta entità, il cui valore superi il 20% del proprio patrimonio.

- I. (3) Il limite del 10% di cui al punto I.(1), prima frase, viene elevato a un massimo del 35% in caso di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti pubblici territoriali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico a cui appartengano uno o più Stati membri.
- I. (4) Il limite del 10% di cui al precedente punto I.(1), prima frase, viene elevato a un massimo del 25% in caso di obbligazioni emesse da un istituto di credito avente sede statutaria in uno Stato membro dell'Unione Europea e soggetto per legge a vigilanza speciale da parte delle autorità pubbliche deputate alla tutela dei detentori di obbligazioni. Nello specifico, le somme derivanti dall'emissione di dette obbligazioni devono essere investite, nel rispetto delle disposizioni di legge, in attività in grado di coprire, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni stesse, i crediti risultanti dalle obbligazioni e utilizzabili in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati in caso di fallimento dell'emittente. Qualora un comparto investa oltre il 5% del proprio patrimonio in obbligazioni di cui al primo capoverso emesse da uno stesso emittente, il valore complessivo di tali investimenti non deve superare l'80% del valore del patrimonio del comparto in questione.
- I. (5) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai punti I.(3) e I.(4) non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui al punto I.(2). I limiti previsti ai punti I.(1), I.(2), I.(3) e I.(4) non possono essere cumulati; pertanto gli investimenti in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario emessi da una stessa entità, in depositi o in strumenti derivati effettuati presso detta entità conformemente ai punti I.(1), I.(2), I.(3) e I.(4) non devono superare complessivamente il 35% del patrimonio di ciascun comparto della SICAV.
Le società raggruppate ai fini della redazione di un bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti, vengono considerate come un'unica entità ai fini del calcolo dei limiti previsti dal presente articolo. Ciascun comparto può investire complessivamente sino al 20% del proprio patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo.
- I. (6) La SICAV è tuttavia autorizzata a investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, sino al 100% del patrimonio netto di ciascun comparto in diverse emissioni di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti pubblici territoriali, da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico a cui appartengano uno o più Stati membri dell'Unione Europea. In tal caso, ogni comparto deve detenere valori appartenenti ad almeno sei diverse emissioni e i valori di una stessa emissione non possono superare il 30% del valore complessivo.
- II. (1) Fatti salvi le restrizioni stabilite al successivo punto IV., i limiti di cui al punto I. sono elevati a un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni di uno stesso emittente, se la politica di investimento del comparto si prefigge come obiettivo la replica della composizione di un determinato indice azionario od obbligazionario riconosciuto dalla CSSF che:
- presenti una composizione sufficientemente diversificata;
 - costituisca un campione rappresentativo del mercato cui si riferisce;
 - sia adeguatamente pubblicato.
- II. (2) Il limite di cui al punto II.(1) viene elevato al 35% in presenza di circostanze eccezionali che lo giustifichino, in particolare in mercati regolamentati ove vengano negoziati in prevalenza determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. Detto limite di investimento è tuttavia consentito per un solo emittente.
- III. (1) La SICAV può acquistare quote di OICVM e/o di altri OIC descritti al capitolo V. "Restrizioni all'investimento", paragrafo (1), punto e), purché non investa oltre il 20% del proprio patrimonio in uno stesso OICVM o altro OIC.
Ai fini dell'applicazione di detto limite di investimento, ciascun comparto di un OIC a comparti multipli, come definito all'articolo 133 della Legge del 17 dicembre 2010, va considerato come un emittente a sé stante, purché sia garantito il principio della segregazione degli impegni dei diversi comparti nei confronti di terzi.
- III. (2) Gli investimenti in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio di ciascun comparto della SICAV.
Se un comparto ha acquisito quote di OICVM e/o di altri OIC, le attività di tali OICVM o altri OIC non vengono sommate ai fini dell'applicazione dei limiti previsti al punto I.
- III. (3) Qualora un comparto investa in quote di OICVM e/o di altri OIC collegati alla SICAV nell'ambito di una gestione o di un controllo comune ovvero tramite una partecipazione diretta o indiretta consistente, a detto comparto non potranno essere addebitati diritti di sottoscrizione o di rimborso in ragione dell'investimento della SICAV in quote di tali altri OICVM e/o OIC.
Nel caso in cui un comparto investa il proprio patrimonio negli OICVM e/o negli altri OIC di cui al capoverso precedente, le commissioni di gestione addebitabili al comparto stesso e agli altri OICVM e/o OIC in cui il comparto intenda investire non potranno superare il 2,5% del valore degli investimenti in questione. Nella relazione annuale, la SICAV indicherà la percentuale massima delle spese di gestione sostenute a livello sia dei singoli comparti sia degli OICVM e/o altri OIC in cui essi investono.
- IV. (1) La SICAV non può acquisire azioni con diritto di voto che le consentano di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un'emittente.
- IV. (2) Inoltre un OICVM non può investire più del:
- 10% in azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
 - 10% in obbligazioni di uno stesso emittente;
 - 25% in quote di uno stesso OICVM e/o altro OIC ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 della Legge del 17 dicembre 2010 sugli Organismi di Investimento Collettivo;
 - 10% in strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.
- È possibile non tenere conto dei limiti descritti al secondo, terzo e quarto trattino all'atto dell'acquisizione se in quel momento non è possibile calcolare l'ammontare lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario, ovvero l'ammontare netto dei titoli emessi.
- IV. (3) I punti IV.(1) e IV.(2) non si applicano:
- a) ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea o da suoi enti pubblici territoriali;
 - b) ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non appartenente all'Unione Europea;

- c) ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri dell'Unione Europea;
- d) alle azioni detenute dalla SICAV nel capitale di una società di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea che investa il proprio patrimonio principalmente in titoli di emittenti residenti in tale Stato se, in base alla legislazione ivi vigente, una tale partecipazione costituisce per la SICAV l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di quello Stato. Siffatta deroga si applica tuttavia a condizione che la società dello Stato terzo rispetti nella propria politica di investimento i limiti fissati ai precedenti punti I., III., IV. (1) e IV. (2). In caso di superamento dei limiti previsti ai precedenti punti I. e III., il successivo punto VI. si applica *mutatis mutandis*;
- e) alle azioni detenute dalla SICAV nel capitale di società affiliate che svolgano, a proprio esclusivo beneficio, unicamente attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel paese in cui la società affiliata è situata, relativamente al rimborso di quote su richiesta degli azionisti.
- V. (1) La SICAV è tenuta ad adottare un metodo di gestione del rischio che le consenta di controllare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni assunte e il contributo di queste ultime al profilo di rischio complessivo del portafoglio; tale metodo deve consentire una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati fuori borsa. Essa ha inoltre l'obbligo di comunicare periodicamente alla CSSF, secondo quanto specificato da quest'ultima, il tipo di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi prescelti per la stima dei rischi connessi alle operazioni su strumenti derivati.
- V. (2) La SICAV è autorizzata a ricorrere a tecniche e strumenti aventi a oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla CSSF, purché tali tecniche e strumenti siano utilizzati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Qualora siffatte operazioni abbiano a oggetto l'impiego di strumenti derivati, tali condizioni e limiti devono rispettare le disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010.
- Dette operazioni non dovranno in nessun caso distogliere la SICAV dai propri obiettivi di investimento illustrati nello statuto societario o nel prospetto.
- V. (3) La SICAV dovrà vigilare affinché il rischio globale legato agli strumenti derivati non superi il valore totale netto del proprio portafoglio.
- I rischi vengono calcolati tenendo conto del valore corrente delle attività sottostanti, del rischio di controparte, della prevedibile evoluzione dei mercati e del lasso di tempo a disposizione per liquidare le posizioni. Ciò vale anche per i capoversi che seguono.
- Nell'ambito della propria politica di investimento e nel rispetto dei limiti di cui al punto I.(5), la SICAV può investire in strumenti finanziari derivati a condizione che i rischi a cui sono esposte le attività sottostanti non superino nel complesso i limiti di investimento fissati al precedente punto I. Qualora la SICAV investa in strumenti finanziari derivati basati su un indice, tali investimenti non sono necessariamente sommati ai fini del calcolo dei limiti fissati al precedente punto I.

Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario implica uno strumento derivato, occorre tener conto di quest'ultimo nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto.

- VI. (1) La SICAV non deve necessariamente conformarsi ai limiti previsti al presente capitolo nel caso di esercizio di diritti di sottoscrizione relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che appartengono al proprio patrimonio.
- VI. (2) In caso di violazione di uno dei limiti di cui al punto VI.(1) indipendentemente dalla volontà della SICAV o in seguito all'esercizio di diritti di sottoscrizione, obiettivo prioritario della SICAV nelle proprie operazioni di vendita sarà regolarizzare la situazione, tenendo conto dell'interesse degli azionisti.
- VII.(1) La SICAV non può assumere prestiti.
Essa può tuttavia acquisire divise tramite prestiti *back to back*.
La SICAV può inoltre assumere prestiti:
a) sino a concorrenza del 10% del proprio patrimonio, purché si tratti di prestiti temporanei;
b) sino a concorrenza del 10% del proprio patrimonio, purché si tratti di prestiti finalizzati all'acquisizione di beni immobili indispensabili alla conduzione diretta della propria attività; in tal caso detti prestiti e quelli previsti al punto a) non possono mai superare complessivamente il 15% del patrimonio della SICAV.
- VII.(2) Ferme restando le disposizioni del presente capitolo V. "Restrizioni all'investimento", paragrafo (1) e del precedente punto V., la SICAV non può concedere crediti né farsi garante per conto terzi.
Ciò non impedisce alla SICAV di acquistare valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari descritti al presente capitolo V. "Restrizioni all'investimento", paragrafo (1), punti e), g) e h), non interamente liberati.
- VII.(3) La SICAV non può vendere allo scoperto valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari descritti al presente capitolo V. "Restrizioni all'investimento", paragrafo (1), punti e), g) e h).

La SICAV assume i rischi che essa ritiene ragionevoli ai fini del perseguimento dell'obiettivo prefissato; essa non può tuttavia garantire il conseguimento di tale obiettivo in ragione delle fluttuazioni di borsa e dei mercati finanziari, nonché di altri rischi insiti negli investimenti in valori mobiliari.

VI. Fattori di rischio

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che alcuni comparti possono investire in valori mobiliari di Paesi emergenti o in via di sviluppo, che presentano un livello di rischio superiore rispetto a quello dei Paesi sviluppati.

Le economie e i mercati di tali Paesi sono di norma più volatili e le rispettive divise sono soggette a notevoli oscillazioni. Gli investitori devono essere consapevoli, oltre che dei rischi insiti in ogni investimento in valori mobiliari, anche dei rischi politici, di modifiche delle norme sul controllo dei cambi e del contesto fiscale che possono influire in modo diretto sul valore e sulla liquidità dei comparti.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la divisa di riferimento di un comparto può non essere la stessa valuta in cui sono effettuati gli investimenti. Il rischio di cambio connesso a tali investimenti può essere coperto, parzialmente coperto o non coperto contro la divisa di riferimento del comparto.

Si informano gli investitori che l'impiego di strumenti finanziari derivati può comportare determinati rischi che potrebbero avere un effetto negativo sulla performance del comparto. I fattori di rischio connessi all'utilizzo di strumenti finanziari derivati comprendono:

- stime potenzialmente non corrette (da parte dei soggetti ai quali è stata delegata la gestione degli investimenti della SICAV) dell'andamento dei tassi di interesse, dei prezzi dei titoli e dei mercati valutari;
- una correlazione insufficiente fra il prezzo delle opzioni e dei contratti futures e l'andamento dei prezzi dei titoli e delle valute del sottostante;
- la potenziale assenza di un mercato secondario liquido per un determinato strumento, in un dato momento (ad esempio per il closing di una posizione *futures* o a termine);
- un maggiore rischio di insolvenza della controparte in caso di contratti OTC.

Obbligazioni convertibili in azioni (Contingent Convertibles, "CoCo")

Alcuni comparti possono investire in obbligazioni convertibili in azioni.

Le obbligazioni convertibili in azioni, denominate anche "obbligazioni CoCo", sono strumenti regolamentati complessi. Offrono spesso performance migliori delle obbligazioni classiche per la loro struttura specifica e per il posto che occupano nella struttura patrimoniale dell'emittente (debito subordinato). Gli strumenti ibridi, comprese le obbligazioni CoCo, presentano caratteristiche sia obbligazionarie che azionarie. Le obbligazioni CoCo differiscono leggermente dalle obbligazioni convertibili ordinarie perché sono ideate per essere convertite in azioni al raggiungimento di una soglia di conversione prestabilita (o, in taluni casi, a discrezione delle autorità regolamentari) al fine di imprimere slancio ai livelli di capitale.

L'elenco seguente contiene esempi di rischi specifici legati alle obbligazioni CoCo (l'elenco non è esaustivo):

- Livello di rischio di conversione: ogni strumento ha caratteristiche proprie. Il livello del rischio di conversione può variare, ad esempio in funzione del differenziale tra il rapporto Tier 1 dell'emittente e una soglia definita nelle condizioni di emissione. Il verificarsi dell'evento contingente può comportare una conversione in azioni, se non addirittura una cancellazione temporanea o definitiva, integrale o parziale, del debito.
- Rischio di conversione: il comportamento di questo strumento in caso di conversione può essere imprevedibile. Il gestore di portafoglio può essere portato a vendere i propri titoli in caso di conversione in azioni al fine di rispettare la politica d'investimento del comparto.
- Annullamento delle cedole: con alcuni tipi di obbligazioni CoCo il pagamento delle cedole è del tutto discrezionale e può essere annullato dall'emittente in qualsiasi momento, per qualsivoglia motivo e per qualsivoglia durata.
- Rischio di inversione della struttura del capitale: contrariamente alla gerarchia classica del capitale, gli investimenti in obbligazioni CoCo possono subire una perdita di capitale, mentre i titolari di azioni non ne subiscono, in particolare quando la soglia di conversione è fissata a un livello elevato.

- Rischio di estensione del rimborso: alcune tipologie di obbligazioni CoCo sono emesse come strumenti perenni, rimborsabili a livelli prestabiliti solo con l'approvazione dell'autorità competente. Gli investitori potrebbero non essere in grado di recuperare il loro capitale alle date di rimborso opzionali previste nelle condizioni di emissione.
- Rischio ignoto: la struttura degli investimenti è innovativa e non è ancora stata testata. Il comportamento delle obbligazioni CoCo durante un periodo di stress e di test dei livelli di conversione può essere molto imprevedibile.
- Rischio di rendimento/valutazione: Il rendimento è una delle principali ragioni per le quali questa classe di attivi ha attratto una forte domanda, ma non è necessariamente l'unico criterio che guida la valutazione e la decisione d'investimento. Deve essere considerato come un premio di complessità.
- Rischio di liquidità: come per il mercato delle obbligazioni ad alto rendimento, la liquidità delle obbligazioni CoCo può risentire in modo significativo delle turbolenze sui mercati.
- Rischio di concentrazione su un solo settore: nella misura in cui le obbligazioni CoCo sono emesse da una sola categoria di emittenti, eventi sfavorevoli in questo settore potrebbero incidere globalmente sugli investimenti in questo tipo di strumento.

D'altra parte, alcuni comparti possono investire in società in via di sviluppo o in settori tecnologici della "new economy". Poiché la volatilità delle quotazioni di questi titoli avrà un'influenza diretta sul valore netto di tali comparti, si tratta di un fattore da non trascurare.

Inoltre, per i comparti la cui politica prevede la possibilità di acquistare warrant, la volatilità insita in questi ultimi avrà un'influenza diretta sul patrimonio netto dei comparti interessati e non deve pertanto essere ignorata. In effetti, l'uso di warrant, che da un lato consente di realizzare maggiori profitti rispetto all'investimento in azioni classiche, dall'altro può anche comportare delle perdite connesse all'effetto leva di tali strumenti.

Poiché gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni del mercato, l'investitore corre il rischio di recuperare alla fine un capitale inferiore all'importo investito.

Tenuto conto dei rischi di ordine economico e borsistico, non è possibile fornire alcuna garanzia sull'effettivo conseguimento degli obiettivi della SICAV. Il valore delle azioni può diminuire o aumentare. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Si invitano i potenziali investitori a tener conto di tali elementi nella scelta dei comparti in cui investire e a prestare attenzione a ogni profilo di rischio.

Nell'esercizio della sua attività, la Società di Gestione ha come obiettivi sia la conservazione sia la crescita del capitale. Tuttavia essa non garantisce che l'obiettivo possa essere raggiunto in ragione dell'evoluzione positiva o negativa dei mercati. Di conseguenza, il valore patrimoniale netto per azione può variare verso l'alto o verso il basso.

Rischio di credito

Rischio di perdita derivante dall'incapacità di un mutuatario di adempiere alle sue obbligazioni finanziarie contrattuali e nello specifico di pagare interessi o capitale alla scadenza.

In funzione degli accordi contrattuali, diversi eventi di credito possono comportare una situazione di insolvenza, segnatamente fallimento, cessazione dei pagamenti, ristrutturazione/liquidazione o mancato pagamento dei crediti esigibili.

Questi eventi di credito possono avere ripercussioni negative sul valore degli investimenti poiché l'importo, la natura e i tempi di recupero possono essere incerti.

Un'agenzia di rating può declassare il rating creditizio di un emittente.

Le restrizioni d'investimento possono basarsi su soglie di rating creditizio e di conseguenza incidere sulla selezione titoli e l'allocazione.

Le agenzie di rating possono valutare non correttamente la solvibilità degli emittenti.

Le obbligazioni con rating inferiore a *investment grade* sono considerate speculative. Rispetto alle obbligazioni di prima qualità, in termini di prezzi e rendimenti le obbligazioni con rating inferiore a *investment grade* sono più sensibili agli eventi, più volatili e meno liquide.

I titoli di credito High Yield (qualificati anche "*non-investment grade*" o speculativi) sono definiti come titoli di credito con un rendimento generalmente elevato, un rating creditizio basso e un rischio di credito elevato.

Le obbligazioni High Yield sono spesso più volatili, meno liquide e più sensibili alle difficoltà finanziarie rispetto alle obbligazioni con rating migliori.

Valutare i titoli High Yield può essere più difficile che valutare i titoli con rating migliore a causa della mancanza di liquidità.

Investire in questo tipo di titoli può comportare minusvalenze non realizzate e/o perdite che possono influire sul valore patrimoniale netto del comparto.

VII. Tecniche e strumenti finanziari

La SICAV è autorizzata, per ciascun comparto, a ricorrere a tecniche e strumenti finanziari ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Qualora un comparto faccia uso di tali tecniche e strumenti finanziari per fini di investimento, la politica di investimento di detto comparto riporterà informazioni dettagliate al riguardo.

Nei limiti previsti dalla legge, i comparti sono autorizzati a effettuare transazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e altre tecniche e strumenti finanziari (in particolare, *swap* su valute, *future* e opzioni su titoli, valute o indici), come specificato nella sezione che illustra la politica di investimento di ciascun comparto. Qualora un comparto faccia uso di detti strumenti, la sua politica di investimento sarà modificata con l'indicazione dei tipi di strumenti ammessi.

La SICAV non ricorre a strumenti quali OTC (ad eccezione di contratti di cambio a termine, forex forward), total return swap, operazioni di finanziamento titoli (pronti contro termine, prestito titoli o materie prime, operazioni di acquisto-rivendita o di vendita-riscatto o operazioni di prestito con richiesta di margini, come stabilito dal Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il Regolamento (UE) 648/2012), contratti di garanzia finanziaria, convenzioni di riscatto o garanzie ricevute.

Qualora tali strumenti vengano ammessi in futuro, il prospetto sarà modificato di conseguenza.

Il rischio globale connesso all'impiego degli strumenti derivati di cui sopra non deve superare il 100% del valore patrimoniale netto del comparto in questione.

1. Spese operative dirette e indirette connesse all'impiego di tecniche e strumenti finanziari

Le spese e i costi operativi diretti e indiretti derivanti dall'impiego di tecniche per la gestione efficiente del portafoglio non dovranno comprendere redditi nascosti.

Tutti i proventi derivanti da dette tecniche di gestione, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, saranno resi al comparto interessato.

Tali spese e costi diretti e indiretti potranno essere versati a banche, società di investimento, broker, agenti di prestito titoli e altre istituzioni o intermediari finanziari, i quali possono essere affiliati alla Società di Gestione (ove ne sia stata nominata una). I proventi derivanti dalle tecniche per la gestione efficiente del portafoglio in un dato periodo saranno indicati nelle relative relazioni annuali e semestrali dei comparti unitamente alle spese e ai costi operativi diretti e indiretti sostenuti e all'identità della(e) controparte(i) per dette tecniche.

2. Politica di gestione delle garanzie

Qualora la SICAV concluda operazioni su strumenti derivati fuori borsa e ricorra a tecniche di gestione efficiente del portafoglio, tutte le garanzie impiegate per limitare l'esposizione al rischio di controparte dovranno soddisfare in qualsiasi momento i seguenti requisiti:

- a. Liquidità – ogni garanzia ricevuta non sotto forma di contanti dovrà essere liquida e negoziata su un mercato regolamentato o su una piattaforma di negoziazione multilaterale con una politica dei prezzi trasparente che consenta di vendere la garanzia in tempi brevi a un prezzo prossimo al valore pre-vendita. La garanzia ricevuta dovrà inoltre rispettare le disposizioni della Direttiva 2009/65/CE.
- b. Valutazione – ogni garanzia ricevuta dovrà essere valutata almeno su base giornaliera e gli asset soggetti a una volatilità elevata non potranno essere accettati quale garanzia a meno che non si effettui una riduzione di valore prudenziale.
- c. Merito di credito dell'emittente – ogni garanzia ricevuta dovrà essere di qualità elevata.
- d. Correlazione – ogni garanzia ricevuta dalla SICAV dovrà essere emessa da un ente indipendente dalla controparte e non dovrà presentare una correlazione elevata con la performance della controparte.
- e. Diversificazione delle garanzie (concentrazione degli asset) – le garanzie dovranno essere sufficientemente diversificate in termini di Paese, mercato ed emittente.
- f. I rischi associati alla gestione delle garanzie, quali i rischi operativi e legali, devono essere individuati, gestiti e contenuti tramite un'adeguata gestione del rischio.
- g. In caso di trasferimento titoli, ogni garanzia ricevuta dovrà essere detenuta dal depositario della SICAV. Per contratti di garanzia di altro tipo, la garanzia può essere detenuta da un depositario terzo che sia soggetto a vigilanza prudenziale e non abbia legami con il fornitore della garanzia.
- h. Ogni garanzia ricevuta dovrà essere interamente esigibile dalla SICAV in qualsiasi momento senza riferimento alla o accordo della controparte.
- i. Ogni garanzia ricevuta non in contanti non dovrà essere venduta, reinvestita o data in pegno.
- j. Tutte le garanzie ricevute in contanti dovranno essere:
 - depositate presso gli enti previsti dall'Articolo 50(f) della Direttiva 2009/65/CE;
 - investite in obbligazioni governative di qualità elevata;

- utilizzate ai fini delle operazioni di pronti contro termine, purché dette operazioni siano effettuate con istituti di credito sottoposti a vigilanza prudenziale e la SICAV abbia facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'importo totale delle liquidità in base alla scadenza;
- investite in fondi del mercato monetario a breve come definiti nelle direttive ESMA Common Definition of European Money Market Funds (Ref. CESR/10-049).

VIII. Metodo di gestione del rischio

Nell'ambito della propria missione, la Società di gestione ha stabilito una procedura di gestione del rischio. Tale metodo di gestione del rischio consente di controllare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni e il contributo delle stesse al profilo di rischio complessivo del portafoglio; esso assicura inoltre una valutazione accurata e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. Il metodo di gestione del rischio adottato dipenderà dalla politica di investimento specifica di ciascun comparto.

Nel rispetto della Legge del 2010 e delle normative applicabili, la SICAV adotterà, o farà in modo che il gestore da essa designato adotti, un metodo di gestione del rischio che consenta di:

- controllare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni detenute e il contributo di tali posizioni al profilo di rischio complessivo del portafoglio;
- valutare l'esposizione di ciascun comparto ai rischi di mercato, di liquidità e di controparte;
- calcolare in modo preciso e indipendente il valore degli strumenti derivati.

Il metodo di gestione del rischio verrà adottato in funzione della politica di investimento specifica di ciascun comparto.

La SICAV ha inoltre l'obbligo di comunicare periodicamente alla CSSF, secondo quanto specificato da quest'ultima, il tipo di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi scelti per la stima dei rischi connessi alle operazioni su strumenti derivati.

Per determinare il rischio globale, la SICAV adotterà il metodo cosiddetto degli impegni (*commitment approach*), come definito nella circolare della CSSF 11/512 del 30 maggio 2011 e nelle linee guida dell'ESMA sulla direttiva 2009/65/CE.

IX. Società di gestione

La SICAV ha nominato ADEPA Asset Management S.A. società di gestione (di seguito la "Società di gestione").

La Società di gestione, iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo al numero B 114721, ha sede legale e amministrativa in 6A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Lussemburgo.

La Società di gestione è stata costituita per una durata illimitata.

In data 24 settembre 2014, la SICAV ha siglato un contratto con la Società di gestione, in virtù del quale la Società di gestione è incaricata della gestione quotidiana della SICAV, consistente nell'esercitare, direttamente o tramite terzi, tutte le funzioni operative connesse alla gestione collettiva della SICAV, ovvero le attività di gestione, amministrazione e commercializzazione.

Nello specifico, la Società di gestione potrà delegare la gestione finanziaria dei comparti a più gestori degli investimenti, come specificato di volta in volta nell'allegato relativo a ciascun comparto.

La Società di gestione potrà inoltre delegare la distribuzione dei comparti della SICAV a dei Distributori e Sotto Distributori.

La SICAV, i Distributori e i Sotto Distributori, ove presenti, dovranno conformarsi in qualsiasi momento agli obblighi imposti da leggi, circolari e normative lussemburghesi o da norme equivalenti in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, di *late trading* e *market timing*.

La Società di gestione adotterà inoltre misure volte a verificare che i mandati conferiti ai vari gestori delegati siano eseguiti nel rispetto delle condizioni della delega e della regolamentazione vigente.

A tal fine, la Società di gestione utilizzerà le risorse tecniche e gli strumenti necessari per un controllo efficace dell'attività svolta dai delegati nell'ambito delle rispettive funzioni.

In remunerazione dei servizi resi sulla base di tali funzioni, la Società di Gestione percepirà una commissione detta "di società di gestione" stabilita contrattualmente fra la SICAV e la Società di gestione e calcolata sul valore patrimoniale netto medio dei vari comparti della SICAV alla fine di ogni mese sulla base di un tasso annuo globale dello 0,045% annuo.

Ai sensi delle disposizioni della Direttiva UCITS V e delle Circolari della CSSF 18/698, 10/437 e 14/587 modificate come da circolare 15/608, la Società di Gestione stabilisce, adotta e persegue una Politica di Remunerazione compatibile con una gestione efficiente dei rischi che favorisca una simile gestione senza giustificazione di un'eccessiva esposizione al rischio. Tale politica è in linea con la strategia della Società di Gestione, i suoi obiettivi, valori e sviluppi a lungo termine, nonché con i principi di governance della clientela e di tutela degli investitori.

La Società di Gestione aggiorna periodicamente la struttura della propria Politica di Remunerazione al fine di garantirne in qualsiasi momento l'adeguatezza in riferimento a tutti gli sviluppi interni alla Società di Gestione stessa e il pieno rispetto degli obblighi di supervisione.

Detta Politica di Remunerazione permea la strategia, i valori, gli obiettivi e gli interessi della Società di Gestione e dell'OICVM gestito da quest'ultima, nonché degli azionisti di tale OICVM e prevede misure volte a evitare i conflitti di interessi.

Se la remunerazione comprende un elemento variabile o un bonus concesso in base a criteri di performance, la Politica di Remunerazione è strutturata in modo da ottenere un giusto equilibrio fra elementi fissi e variabili. Tale equilibrio tra i diversi elementi della remunerazione può variare in base al dipendente in questione, alle condizioni del mercato e all'ambiente specifico in cui opera la Società di Gestione. La Società di Gestione stabilisce un limite massimo per l'elemento variabile.

L'elemento fisso della remunerazione rappresenta una porzione sufficientemente ampia della remunerazione complessiva e consente alla Società di Gestione di adottare una politica di bonus molto flessibile. In particolare, la Società di Gestione può trattenere un bonus, in toto o in parte, nel caso in cui il dipendente non soddisfi pienamente i criteri di performance.

La Società di Gestione può inoltre trattenere il bonus in caso di deterioramento della situazione economica, soprattutto se gli sviluppi negativi rischiano di compromettere la longevità della Società di Gestione.

Le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva sono state adeguatamente calibrate.

Qualora venga assegnato un premio importante (di importo superiore a duecentocinquanta mila euro), il pagamento della parte principale del bonus avverrà con un lieve ritardo. L'importo del pagamento rinviato dipende dall'importo totale del premio rispetto alla remunerazione complessiva e tiene conto dei rischi legati alle performance oggetto del bonus. L'entità delle performance future compensata dalla porzione

rinvia del premio viene adeguata in funzione dei rischi.

Se la remunerazione varia in base al livello di performance, la remunerazione complessiva viene calcolata sommando la valutazione del rendimento del personale interessato e della divisione operativa interessata, ivi compresi i rischi e i risultati della Società di Gestione nel suo insieme.

La valutazione del rendimento viene effettuata su base pluriennale.

Obiettivo della politica di remunerazione è allineare gli obiettivi personali dei dipendenti con gli obiettivi a lungo termine della Società di Gestione. Nel valutare le componenti della remunerazione basate sulla performance, la Società di Gestione stima il rendimento a lungo termine e tiene conto dei rischi legati a tale performance.

L'entità del rendimento, ove sia utilizzato come base di calcolo dei premi, viene adeguata in funzione dei rischi presenti e futuri legati alla performance del sottostante e tiene conto del costo del capitale utilizzato e della liquidità necessaria.

Nella valutazione della performance individuale, la Società di Gestione prende in considerazione anche altri criteri, quali il rispetto delle norme e delle procedure interne, la conformità ai sistemi di controllo e ai meccanismi interni della Società di Gestione, nonché il rispetto delle norme che regolano i rapporti con la clientela (gli investitori).

Il Comitato Esecutivo della Società di Gestione è responsabile dell'implementazione della Politica di Remunerazione e ne definisce le procedure che vengono poi sottoposte per approvazione al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Il Consiglio di Amministrazione definisce i principi generali della Politica di Remunerazione della Società di Gestione e supervisiona la sua implementazione.

L'implementazione della Politica di Remunerazione viene sottoposta a un'analisi interna, centralizzata e indipendente eseguita almeno una volta l'anno dalle funzioni di controllo (essenzialmente da *Compliance Officer*, gestione dei rischi, controllo interno e divisione risorse umane), al fine di verificare la conformità alle altre politiche e procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. I risultati di tale analisi vengono presentati al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione stabilisce il livello di remunerazione per tutti i membri della Società di Gestione. Nella definizione di tale politica, il Consiglio di Amministrazione prende in considerazione tutti gli elementi relativi alla strategia di gestione, alla strategia di assunzione dei rischi e alla natura, alla portata e alla complessità delle attività della Società di Gestione.

Conformemente all'introduzione del paragrafo 13 della Direttiva UCITS V (Direttiva 2014/91/UE che modifica la Direttiva 2009/65/CE – UCITS IV), che modifica il primo paragrafo dell'articolo 69 della Direttiva UCITS IV, la documentazione è disponibile sul sito della Società di Gestione (<http://www.adepa.com/third-party-fund-management-company/regulatory-section/>); una copia cartacea di tale elenco sarà disponibile gratuitamente in qualsiasi momento su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione.

X. Gestione della SICAV

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV e la Società di gestione sono responsabili dell'amministrazione e della gestione della SICAV. Possono compiere tutti gli atti di gestione e di amministrazione per conto della SICAV, in particolare l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di qualsiasi valore mobiliare, ed esercitare qualsiasi diritto legato direttamente o indirettamente

al patrimonio della SICAV.

Gli amministratori, come pure i direttori, procuratori o consulenti, non possono direttamente o indirettamente essere controparti in operazioni eseguite per conto della SICAV.

XI. Gestore del portafoglio e Consulente per gli investimenti

La Società di gestione è stata designata dal Consiglio di Amministrazione della SICAV quale società di gestione della stessa al fine di assicurarne la gestione, l'amministrazione e la commercializzazione; tali attività potranno essere in tutto o in parte delegate dalla Società di gestione.

La Società di Gestione, a nome della SICAV, ha designato **Cornèr Banca S.A., Lugano**, società costituita nel 1952 a Lugano sotto forma di *société anonyme* quale gestore dei comparti **AcrossGen Global Equity Fund, European Equity Fund, Far East Equity Fund, Bond EUR Fund, Swiss Equity Fund, Strategic Diversified EUR e Short Term Maturity Fund USD**.

Cornèr Banca S.A. è caratterizzata da una lunga esperienza nell'attività bancaria e, in particolare, è specializzata nelle attività di gestione del risparmio. Le decisioni d'investimento sono implementate tramite Cornèr Banca S.A.

Il Revisore dei conti di Cornèr Banca S.A., Lugano, è Ernst & Young S.A.

Il gestore del portafoglio, sotto la propria esclusiva responsabilità e a proprie spese, è libero di rivolgersi a terzi per l'assistenza o la consulenza nell'adempimento delle proprie funzioni.

L'accordo di gestione del portafoglio fra la Società di gestione e il gestore ha una durata indeterminata. Può essere risolto in qualsiasi momento da ognuna delle parti con un preavviso di 90 giorni.

Le modalità di remunerazione del Gestore del portafoglio sono specificate al capitolo XIX.

Il controllo consolidato degli investimenti è di responsabilità della Società di gestione e del Consiglio di Amministrazione.

Il Gestore potrà nominare uno o più Consulenti per gli Investimenti che forniranno consulenza nella selezione degli investimenti nell'ambito della gestione del patrimonio dei diversi comparti della SICAV.

Il Consulente per gli Investimenti svolgerà la propria attività nel rispetto degli obiettivi e delle politiche di investimento, e delle restrizioni specificate nel prospetto della SICAV per ciascun comparto, nonché delle leggi vigenti.

In particolare, il Consulente per gli Investimenti fornirà consulenza quotidiana al Gestore per quanto concerne l'acquisto e la vendita dei titoli.

Il Consulente per gli Investimenti non potrà in nessun caso esercitare attività di acquisto o vendita per conto della SICAV o dei suoi comparti, né negoziare transazioni con intermediari o enti assimilabili.

Infine, il Consulente per gli Investimenti non potrà ricevere somme in contanti da parte degli investitori.

Per il comparto **Global Economy** la Società di gestione, per conto della SICAV, ha nominato gestore **OpenCapital S.A.**, società di gestione patrimoniale con sede legale in Riva Paradiso 2a, CH-6900 Paradiso. Essa è autorizzata ad agire in qualità di gestore di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge federale svizzera in materia di investimenti collettivi di capitale ed è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità preposta.

Per i comparti **Swan Ultra Short-Term Bond**, **Swan Flexible**, **Swan Short-Term High Yield**, **New World** e **World Selection** la Società di gestione, per conto della SICAV, ha nominato gestore la società **Swan Asset Management S.A.**, con sede legale in Via Zuccoli 19, CH-6900 Paradiso (Svizzera).

Swan Asset Management S.A. è una *société anonyme* di diritto svizzero, costituita in data 20 novembre 2008 e iscritta nel Registro del Commercio del Canton Ticino dal 25 novembre 2008, avente capitale sociale pari a CHF 1.000.000,-.

Swan Asset Management S.A. ha ottenuto dalla FINMA, l'Autorità di Vigilanza svizzera, la licenza a operare in qualità di gestore di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge federale svizzera in materia di investimenti collettivi di capitale ed è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità preposta.

Per i comparti **Darwin Selection Euro**, **Erasmus Bond Fund**, **Explorer Fund of Funds**, **Explorer Equity**, **Swissness Equity Fund**, **Challenge Swan** e **Monti Harvest Fund** la Società di gestione, per conto della SICAV, ha nominato gestore la società **SWM Swiss Wealth Management S.A.** avente sede legale a Palazzo Donini, Via Canova 9, CH-6900 Lugano (Svizzera).

SWM Swiss Wealth Management S.A. Lugano è una *société anonyme* di diritto svizzero costituita nel 2007 e iscritta nel Registro del Commercio del Canton Ticino dal 26 giugno 2007, avente capitale sociale pari a CHF 100.000,-. SWM Swiss Wealth Management S.A. nasce da un'idea dei suoi dirigenti, forti di un'esperienza pluriennale acquisita presso banche svizzere di prim'ordine. Il *core business* della società consiste nella gestione patrimoniale e nell'offerta di servizi di *wealth management*. La società opera in Svizzera e all'estero.

SWM Swiss Wealth Management S.A. ha ottenuto dalla FINMA, l'Autorità di Vigilanza svizzera, la licenza a operare in qualità di gestore di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge federale svizzera in materia di investimenti collettivi di capitale ed è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità preposta.

Per i comparti **BlueStar Global Thematic Absolute Allocation**, **BlueStar Dynamic**, **Multi Income** e **BlueSpace Fund** la Società di Gestione, a nome della SICAV, ha designato gestore la società **BlueStar Investment Managers S.A.** avente sede legale in Via G. B. Pioda 8, CH-6900 Lugano.

BlueStar Investment Managers S.A. ha ottenuto dalla FINMA, l'Autorità di Vigilanza svizzera, la licenza a operare in qualità di gestore di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge federale svizzera in materia di investimenti collettivi di capitale ed è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità preposta.

Gestione dei conflitti di interessi

Al fine di individuare i diversi tipi di conflitti di interessi, la Società di Gestione prende in esame tutte le situazioni che coinvolgono la Società stessa, un suo dipendente o un soggetto a essa associato e sulle quali la Società esercita un controllo diretto o indiretto. Tali conflitti di interessi possono avere diverse forme.

Elenchiamo di seguito i vari tipi di situazione (elenco non esaustivo) che potrebbero generare un conflitto di interessi:

- è possibile realizzare un guadagno o evitare una perdita per la Società di Gestione (ivi compresi i suoi gestori o dipendenti) a scapito di un organismo di investimento collettivo o di un azionista o di un investitore;
- la Società di Gestione controlla gli stessi asset per un OICVM e per altri clienti non OICVM;
- la Società di Gestione ha un vantaggio relativamente alle attività di gestione collettiva di portafogli svolta per l'OICVM;
- gli interessi della Società di Gestione (ivi compresi i suoi direttori, dipendenti e agenti) nell'erogazione di un servizio a un OICVM o a un azionista/investitore, non coincidono con l'interesse dell'OICVM o dei suoi investitori;

- la Società di Gestione favorisce gli interessi di un OICVM o di un gruppo di OICVM rispetto a un altro o gli interessi di un investitore o di un gruppo di investitori per motivi finanziari o di altra natura;
- la Società di Gestione può ottenere un beneficio da un soggetto terzo relativamente ai servizi forniti, diverso dalla commissione o dalle spese normalmente richieste per tale servizio;
- le azioni di un OICVM gestito dalla Società di Gestione vengono inserite in un altro OICVM anch'esso gestito dalla Società di Gestione;
- i membri della direzione o del personale della Società di Gestione vengono nominati membri del Consiglio di Amministrazione di un OICVM;
- in un OICVM gestito dalla Società di Gestione vengono inseriti strumenti finanziari / fondi legati all'amministrazione o ai gestori dell'OICVM gestito dalla Società di Gestione;
- i membri del Consiglio dell'OICVM gestito dalla Società di Gestione vengono incaricati di coprire posizioni nei consigli di altri OICVM gestiti dalla Società di Gestione;
- si ricevono commissioni sui sottostanti dell'OICVM gestito dalla Società di Gestione.

Per tale motivo, la Società di Gestione previene e gestisce i conflitti di interesse che potrebbero derivare dai vari servizi offerti dalla stessa, al fine di non compromettere gli interessi dei propri clienti, o che potrebbero derivare dalla gestione degli asset, dal momento che tale medesima attività può essere delegata.

Al fine di evitare conflitti di interessi, la Società di Gestione ha stilato un elenco di delegati tramite un sito web (<http://www.adepa.com/third-party-fund-management-company/list/>); una copia cartacea di tale elenco sarà disponibile gratuitamente in qualsiasi momento su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione.

XII. Banca depositaria

Dal 4 novembre 2019, State Street Bank International GmbH ha ripreso, dopo la fusione con State Street Bank Luxembourg S.C.A., le funzioni di Banca depositaria, agente amministrativo, agente per la custodia dei registri e agente domiciliatario della Società (la "SICAV").

Il Fondo ha infatti nominato State Street Bank International GmbH in qualità di depositario ai sensi della Legge del 2010 tramite la sua succursale lussemburghese ai termini del Contratto di depositario. State Street Bank International GmbH è una società a responsabilità limitata di diritto tedesco con sede in Brienner Str. 59, 80333 Monaco (Germania), iscritta al registro del commercio del tribunale di Monaco al numero HRB 42872.

State Street Bank International GmbH è un istituto di credito supervisionato dalla Banca centrale europea (BCE), dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) e dalla Banca centrale tedesca.

State Street Bank International GmbH è stata autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") lussemburghese ad operare in qualità di depositario ed è specializzata nelle attività di depositario, agente amministrativo e servizi afferenti.

State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch, è iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Lussemburgo (RCS) al numero B 148 186.

State Street Bank International GmbH è membro del gruppo State Street, la cui capogruppo è State Street Corporation, società statunitense quotata in borsa.

Funzioni del Depositario

Il Depositario è tenuto a:

- assicurarsi che la vendita, l'emissione, il rimborso e l'annullamento delle Azioni/Quote siano effettuati in conformità alle leggi applicabili e allo statuto della SICAV;
- assicurarsi che il valore delle Quote venga calcolato in conformità alle leggi applicabili e allo statuto della SICAV;
- eseguire le istruzioni della SICAV salvo il caso in cui siano contrarie alle leggi applicabili e allo statuto della SICAV;
- assicurarsi che nelle operazioni aventi a oggetto le attività della SICAV il corrispettivo venga rimesso entro i consueti limiti di tempo;
- assicurarsi che la destinazione dei proventi dell'OICVM sia conforme alle leggi applicabili e allo statuto della SICAV;
- monitorare la liquidità e i flussi di cassa della SICAV;
- custodire le attività della SICAV, ovvero conservare gli strumenti finanziari che è possibile conservare e verificarne la proprietà, nonché tenere un registro per le altre attività.

Responsabilità del Depositario

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Depositario deve agire con onestà, lealtà, professionalità, indipendenza ed esclusivamente nell'interesse della SICAV e dei suoi azionisti in conformità alla Circolare CSSF 18/697.

In caso di smarrimento di uno strumento finanziario in custodia, come stabilito dalla Direttiva sugli OICVM e in particolare all'Articolo 18 del Regolamento sugli OICVM, il Depositario dovrà restituire tempestivamente alla Società di Gestione facente le veci della SICAV strumenti finanziari del medesimo tipo oppure l'importo corrispondente.

Il Depositario non sarà ritenuto responsabile qualora dimostri che lo smarrimento di uno strumento finanziario in custodia dipende da avvenimenti esterni che esulano dal suo ragionevole controllo e le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante l'impegno profuso per evitarli, ai sensi della Direttiva sugli OICVM.

In caso di smarrimento di uno strumento finanziario in custodia, gli azionisti potranno addurre la responsabilità del Depositario direttamente o indirettamente per il tramite della Società di Gestione, purché ciò non comporti ripetute rivendicazioni o una disparità di trattamento degli azionisti.

Il Depositario sarà responsabile nei confronti della SICAV per tutte le altre perdite subite dalla SICAV a causa di negligenza o di cattivo adempimento intenzionale dei propri obblighi ai sensi della Direttiva sugli OICVM.

Il Depositario non sarà responsabile di danni o perdite specifici, conseguenti o indiretti, derivanti da o relativi all'adempimento o al mancato adempimento delle proprie mansioni e obbligazioni.

Mediante preavviso scritto di 90 giorni, la SICAV potrà porre fine alle funzioni di depositaria e quest'ultima potrà porre fine alle proprie funzioni alle stesse condizioni.

Delega

Il Depositario ha piena facoltà di delegare in toto o in parte le proprie funzioni di custodia delle attività senza che la propria responsabilità sia compromessa per il fatto di aver affidato a terzi, in toto o in parte, le attività poste sotto la sua custodia. La responsabilità del Depositario non verrà meno in caso di eventuale delega delle proprie funzioni di custodia delle attività in base al contratto di Depositario.

Il Depositario ha delegato la custodia degli asset in base all'Articolo 22(5)(a) della Direttiva sugli OICVM a State Street Bank and Trust Company, avente sede in One Lincoln Street, Boston,

Massachusetts 02111, USA, che ha designato quale sub-depositario globale. In veste di sub-depositario globale, State Street Bank and Trust Company ha designato dei sub-depositari locali.

Le informazioni sulla delega della custodia degli asset e sull'individuazione di delegati e sub-delegati sono disponibili al link: <https://www.statestreet.com/disclosures-and-disclaimers/lu/subcustodians>.

Conflitti di interessi

Il Depositario appartiene a un gruppo internazionale di società e imprese che, nel normale svolgimento delle proprie attività, agiscono simultaneamente per un gran numero di clienti oltre che per conto proprio, una prassi suscettibile di generare conflitti di interessi reali o potenziali. I conflitti di interessi possono insorgere laddove il Depositario o le sue filiali svolgono delle attività regolate dal contratto di depositario o da altri contratti. Tali attività possono comprendere:

- la fornitura di un mandatario, di un agente amministrativo, per la custodia dei registri e per i trasferimenti, di ricerche, di un agente incaricato del prestito titoli, della gestione degli investimenti, della consulenza finanziaria e/o dei servizi di consulenza per la SICAV;
- la conclusione di transazioni bancarie, di vendita e di negoziazioni, ivi comprese le operazioni di cambio, su prodotti derivati, di prestito, di intermediazione, di market-making e altre transazioni finanziarie con la SICAV sia in veste di mandante nel proprio interesse sia per altri clienti.

Relativamente alle attività sopra descritte, il Depositario o le sue filiali:

- cercheranno di trarre profitto da tali attività e hanno diritto a ricevere e conservare tutti i proventi o le remunerazioni di qualsiasi tipo e non sono tenuti a informare la SICAV della natura o dell'importo dei proventi o delle remunerazioni, ivi compresi spese, oneri, commissioni, ricavi parziali, spread, mark-up, mark-down, interessi, rimesse o altri vantaggi derivanti da tali attività;
- potranno acquistare, vendere, emettere, negoziare o detenere strumenti finanziari o altri prodotti finanziari o strumenti in veste di mandante agendo nel proprio interesse, nell'interesse delle rispettive affiliate o di altri clienti;
- potranno eseguire operazioni del medesimo segno o di segno opposto a quello delle transazioni effettuate, anche sulla base di informazioni in loro possesso e non a disposizione della SICAV;
- potranno fornire servizi identici o analoghi ad altri clienti anche concorrenti della SICAV;
- potranno vedersi accordare dalla SICAV dei diritti di creditori che potranno esercitare.

La SICAV potrà utilizzare una filiale del Depositario per effettuare operazioni di cambio a termine, in contanti o di *swap* per conto della SICAV. In tal caso, la filiale agirà in veste di mandante e non come intermediario, agente o fiduciario della SICAV. La filiale cercherà di trarre profitto da tali transazioni e avrà diritto a conservare qualsiasi vantaggio economico senza informarne la SICAV. La filiale eseguirà tali transazioni secondo i termini e le condizioni stabiliti con la SICAV.

Se la liquidità della SICAV è depositata presso una filiale istituto di credito, può insorgere un conflitto di interessi relativamente agli interessi che la filiale potrebbe pagare o fatturare e alle commissioni o agli altri vantaggi che essa potrà ottenere per la detenzione di detta liquidità in quanto banca e non a titolo di fiduciario.

La Società di Gestione può inoltre essere un cliente o una controparte del Depositario o di una sua filiale.

I potenziali conflitti derivanti dall'impiego, da parte del Depositario, di sub-depositari si suddividono in quattro macro categorie:

- (1) conflitti legati alla selezione e alla ripartizione del patrimonio fra più sub-depositari in base a (a) fattori di costo, ivi compresi le minori spese fatturate, le rimesse su spese o incentivi analoghi e (b) ampie relazioni commerciali nei due sensi in cui il depositario può agire sulla base del valore economico della relazione più ampia, oltre a criteri di valutazione oggettivi;
- (2) conflitti con gli interessi dei clienti qualora i sub-depositari, affiliati e non affiliati, agiscano per conto di altri clienti e nel proprio interesse;
- (3) conflitti derivanti dal fatto che i sub-depositari, affiliati e non affiliati, hanno solamente relazioni indirette con i clienti e considerano il Depositario come una controparte; il Depositario potrebbe pertanto essere indotto ad agire a svantaggio dei clienti, nel proprio interesse o nell'interesse di altri clienti; e
- (4) conflitti derivanti dal fatto che i sub-depositari possono vantare dei diritti di mercato in quanto creditori verso il patrimonio dei clienti che hanno un interesse nell'applicazione del mancato pagamento per le transazioni su strumenti finanziari.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Depositario deve agire con onestà, lealtà, professionalità, indipendenza ed esclusivamente nell'interesse della SICAV e dei suoi azionisti.

Il Depositario ha separato, sul piano gerarchico e funzionale, le mansioni di depositario da altre mansioni potenzialmente conflittuali. Il sistema di controllo interno, le diverse linee di *reporting* e la separazione delle mansioni consentono di individuare in modo preciso, gestire e monitorare i potenziali conflitti di interessi e le criticità legate alla funzione di Depositario.

Inoltre, qualora il Depositario si avvalga di sub-depositari, il depositario impone delle restrizioni contrattuali per risolvere determinati potenziali conflitti di interessi, segue una ragionevole *due diligence* e veglia sui sub-depositari al fine di garantire un elevato livello di assistenza alla clientela tramite i propri agenti. Il Depositario predispone inoltre, con una certa frequenza, delle relazioni sull'attività e sui beni dei clienti oltre a controlli interni ed esterni sulle funzioni sottostanti. Infine, il Depositario tiene separate al suo interno l'esecuzione delle proprie funzioni di custodia dalla sua attività esclusiva e segue un codice di condotta che obbliga i dipendenti ad agire in modo etico, equo e trasparente nei confronti dei clienti.

Le informazioni aggiornate sul Depositario e sulle sue funzioni, su qualsiasi conflitto di interessi che potrebbe insorgere, sulle funzioni di depositario delegate dal Depositario, sull'elenco di delegati e sub-delegati e su qualsiasi conflitto di interessi potenzialmente derivante da una simile delega saranno messe a disposizione degli azionisti su richiesta.

L'importo della remunerazione della Banca depositaria non dovrà superare lo 0,05%, ma prevede un minimo di EUR 6.000 per anno per comparto.

XIII. Le azioni

Qualsiasi persona fisica o giuridica può acquistare azioni della SICAV mediante il versamento dell'ammontare della sottoscrizione come stabilito al successivo capitolo XVI.

All'emissione di nuove azioni, gli azionisti esistenti non godono di alcun diritto preferenziale di sottoscrizione.

Le azioni emesse sono prive di valore nominale e interamente liberate.

Per ogni comparto, il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione potranno deliberare in qualsiasi momento l'emissione di classi di azioni diverse. Tali classi di azioni potranno essere riservate a un gruppo specifico di investitori quali, in particolare, gli investitori di un determinato Paese. Ognuna delle classi potrà differire da un'altra per quanto concerne la struttura dei costi, l'investimento iniziale, la divisa o qualsiasi altra caratteristica.

All'interno di ciascun comparto esisteranno azioni di classe "A" (riservate agli investitori classificati come istituzionali) e azioni di classe "B" (riservate agli investitori non aventi un carattere istituzionale, ovvero agli investitori al dettaglio).

Taluni comparti disporranno inoltre di azioni di classe "C", "S" o "X" riservate a investitori istituzionali esperti, le quali presentano una commissione di gestione inferiore (i.e.: nessuna commissione a favore dei distributori).

Per taluni comparti saranno emesse anche azioni di classe "D" riservate a tutti gli investitori non istituzionali (Retail, al dettaglio), le quali si distingueranno per un diverso importo minimo di investimento, indicato nell'apposita sezione.

Alcuni comparti offriranno inoltre azioni di classe "E" riservate agli investitori istituzionali, le quali avranno una diversa distribuzione dei dividendi, come indicato nell'apposita sezione.

Per taluni comparti saranno emesse anche azioni di classe "F" riservate a tutti gli investitori non istituzionali (Retail, al dettaglio), le quali si distingueranno per una diversa politica di distribuzione dei dividendi, indicata nell'apposita sezione.

Queste classi si differenziano sulla base della tassa di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*) applicata: le azioni di classe "A", "C", "S", "X" ed "E" beneficiano della tassa di sottoscrizione dello 0,01% mentre le azioni di classe "B", "D" e "F" sono soggette a una tassa di sottoscrizione dello 0,05%.

All'interno di ogni classe, possono esistere un tipo di azioni a capitalizzazione e uno o più tipi di azioni di distribuzione.

In seguito a ogni distribuzione di dividendi alle azioni di distribuzione, la quota-parte del patrimonio netto della classe di azioni da attribuire all'insieme delle azioni di distribuzione subirà una riduzione pari all'ammontare dei dividendi distribuiti, dando così luogo a una diminuzione della percentuale del patrimonio netto attribuito all'insieme delle azioni di distribuzione, mentre la quota-parte del patrimonio netto attribuito all'insieme delle azioni a capitalizzazione rimarrà invariata, dando così luogo a un aumento della percentuale del patrimonio netto della classe di azioni attribuibile all'insieme delle azioni a capitalizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione potranno in qualsiasi momento decidere di interrompere l'emissione di uno qualsiasi di questi tipi di azioni.

La SICAV può dividere o raggruppare azioni di più classi o tipi di un determinato comparto, come pure azioni di una sola classe o un solo tipo di un determinato comparto, senza spese per gli azionisti.

La SICAV può decidere di emettere frazioni di azioni. Tali frazioni di azioni non conferiscono il diritto di voto ai rispettivi detentori, ma consentiranno loro di partecipare proporzionalmente al patrimonio netto della SICAV.

Le azioni vengono emesse sotto forma di azioni nominative mediante iscrizione nel registro dei soci senza emissione di certificato.

La Banca depositaria consegnerà agli azionisti, al momento della sottoscrizione, un avviso di esecuzione a conferma dell'operazione.

Classi di azioni coperte (hedged)

La SICAV propone una classe di azioni denominata generalmente nella Valuta di Riferimento del relativo comparto (“Classi di Riferimento”).

La SICAV può inoltre proporre altre classi di azioni denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del relativo comparto. Tali altre valute vengono opportunamente indicate.

Le azioni emesse dalla SICAV in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento sono coperte; si richiama tuttavia l’attenzione degli investitori sul fatto che per dette azioni possono essere impiegate svariate tecniche di copertura che implicano dei rischi supplementari.

Non è comunque possibile garantire in nessun modo l’efficacia di tale copertura.

Si rammenta inoltre che la copertura delle classi di azioni coperte dal gestore del portafoglio è separata dalle altre strategie applicabili per la gestione del rischio dei singoli comparti.

Non è possibile proteggersi perfettamente e pienamente contro le fluttuazioni valutarie che influiscono sul valore dei titoli denominati in una divisa diversa da quella di riferimento, dal momento che il valore di detti titoli è soggetto a oscillazioni dettate da fattori indipendenti dalle normali fluttuazioni valutarie.

Le commissioni e le spese, nonché gli utili e le perdite derivanti dalle operazioni di copertura saranno interamente a carico e/o attribuiti alle classi di azioni interessate.

Le classi di azioni danno diritto a una quota del patrimonio indiviso del relativo comparto.

Il valore patrimoniale netto di ciascun comparto sarà calcolato nella relativa Valuta di Riferimento e riportato nelle altre valute in base ai tassi di cambio vigenti.

La performance delle azioni delle classi di azioni denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento può risentire delle fluttuazioni dei cambi indipendentemente dalla performance degli investimenti effettuati dal comparto.

Si ricorda altresì che i flussi in entrata e in uscita relativi alle classi di azioni denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento possono influire più facilmente sul prezzo di tali azioni a causa delle fluttuazioni del tasso di cambio della valuta corrispondente.

Di norma, la SICAV convertirà i proventi delle sottoscrizioni di azioni denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento nella Valuta di Riferimento del comparto in questione al tasso di cambio prevalente nel giorno lavorativo in cui viene calcolato il prezzo di sottoscrizione.

Analogamente, le domande di rimborso relative ad azioni denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento saranno di norma calcolate convertendo gli importi della domanda di rimborso nella Valuta di Riferimento del comparto in questione al tasso di cambio prevalente nel giorno lavorativo in cui viene calcolato il prezzo di rimborso. Il tasso di cambio sarà fornito da una fonte indipendente.

XIV. Valore patrimoniale netto

Il valore patrimoniale netto delle azioni di ogni classe o tipo di ciascun comparto è espresso nella divisa indicata al capitolo XXXI.

Il valore patrimoniale netto viene determinato, sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione e della Società di gestione, ciascun giorno lavorativo bancario nel Granducato di Lussemburgo per ogni comparto, classe o tipo, salvo quanto diversamente previsto nella descrizione dei singoli comparti di cui al capitolo XXXI.

Tuttavia, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il valore patrimoniale netto sarà calcolato il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il NAV non verrà calcolato il 24 dicembre, che in Lussemburgo è giorno semifestivo bancario. Tale calcolo verrà rinviato al 27 dicembre o, se tale giorno fosse festivo, al successivo giorno lavorativo bancario. Il NAV non verrà più calcolato il venerdì santo (il venerdì che precede la domenica di Pasqua), che in Lussemburgo è giorno festivo bancario.

Il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione possono decidere di cambiare la periodicità di calcolo del valore patrimoniale netto. In nessun caso, la periodicità di calcolo del valore patrimoniale netto potrà essere inferiore a due volte al mese. Gli azionisti saranno informati attraverso la stampa e le modifiche saranno integrate nel prospetto informativo.

In ogni comparto, e per ogni classe di azioni, il valore patrimoniale netto per azione verrà calcolato nella divisa di calcolo del valore patrimoniale netto del comparto o della classe in questione, dividendo, il giorno di valutazione, le attività nette della classe di azioni interessata, costituite dalle attività di tale classe di azioni dedotti gli impegni ad essa attribuibili, per il numero di azioni emesse e in circolazione della classe di azioni interessata.

Se in una classe di azioni esistono contemporaneamente azioni di distribuzione e azioni a capitalizzazione, il valore patrimoniale netto di un’azione di distribuzione relativo a una determinata classe di azioni corrisponderà, in qualsiasi momento, all’ammontare ottenuto dividendo la quota-parte delle attività nette di tale classe di azioni in quel momento attribuibile all’insieme delle azioni di distribuzione per il numero totale delle azioni di distribuzione di tale classe in quel momento emesse e in circolazione.

Analogamente, il valore patrimoniale netto di un’azione di capitalizzazione che rientra in una determinata classe di azioni corrisponderà, in qualsiasi momento, all’ammontare ottenuto dividendo la quota-parte delle attività nette di tale classe di azioni in quel momento attribuibile all’insieme delle azioni di capitalizzazione per il numero totale di azioni di capitalizzazione di tale classe in quel momento emesse e in circolazione.

Il rapporto fra i valori patrimoniali netti delle azioni a capitalizzazione e delle azioni di distribuzione all’interno di ogni classe è detto “parità”.

La valutazione delle attività e degli impegni di un comparto espressi in un’altra divisa viene convertita nella divisa di riferimento del comparto sulla base degli ultimi tassi di cambio noti.

La valutazione degli swap sarà basata sul rispettivo valore di mercato, che dipende anch’esso da diversi parametri (livello e volatilità dell’indice, tasso d’interesse del mercato, durata residua dello swap).

La valutazione delle attività della SICAV si basa, per i titoli ammessi a una quotazione ufficiale o trattati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, sull’ultimo corso borsistico o di mercato noto, a meno che tale corso non sia rappresentativo. Per i titoli il cui ultimo corso non è rappresentativo e per i titoli non ammessi a una quotazione ufficiale o non trattati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, la valutazione si basa sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e in buona fede.

Verranno costituite riserve adeguate, comparto per comparto, per le spese a carico di ciascun comparto della SICAV e verrà eventualmente tenuto conto degli impegni fuori bilancio secondo criteri di equità e prudenza.

XV. Sospensione del calcolo del valore patrimoniale

Il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione sono autorizzati a sospendere temporaneamente il calcolo del valore delle attività e del valore patrimoniale netto di un'azione di uno o più comparti o di una o più classi di azioni della SICAV, come pure le emissioni, i rimborsi e le conversioni nei casi seguenti:

- a) quando una borsa o un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico che fornisce le quotazioni per una parte significativa delle attività di uno o più comparti, è chiusa per periodi diversi dalle normali festività, o quando le transazioni sono sospese o soggette a restrizioni o impossibili da eseguire nelle quantità richieste;
- b) quando i mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per determinare il valore delle attività di uno o più comparti sono sospesi, o quando per un motivo qualsiasi il valore di un investimento della SICAV non può essere determinato con la rapidità e l'esattezza auspicabili;
- c) quando restrizioni cambiarie o di trasferimento di capitali impediscono l'esecuzione di transazioni per conto di uno o più comparti o quando le transazioni d'acquisto o di vendita per suo conto non possono essere eseguite a tassi di cambio normali;
- d) quando fattori che dipendono, tra l'altro, dalla situazione politica, economica, militare, monetaria e che sfuggono al controllo, alla responsabilità, ai mezzi d'azione della SICAV le impediscano di disporre delle proprie attività e di determinarne il valore patrimoniale netto in modo normale o ragionevole;
- e) in seguito a un'eventuale decisione di liquidazione di uno, più o tutti i comparti della SICAV;
- f) quando il mercato di una divisa nella quale è investita una parte significativa delle attività di uno o più comparti è chiuso per periodi diversi dai giorni festivi normali, o quando le transazioni sono sospese o soggette a restrizioni.

In circostanze eccezionali che possono incidere negativamente sugli interessi degli azionisti, in caso di richieste importanti di emissione, di rimborso o di conversione, o in caso di mancanza di liquidità sui mercati, il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione si riservano il diritto di fissare il valore patrimoniale netto delle azioni della SICAV solo dopo aver effettuato, per conto della SICAV stessa, gli acquisti e le vendite dei titoli necessari. In questo caso, le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni simultaneamente in via di esecuzione saranno eseguiti sulla base di un unico valore patrimoniale netto.

La SICAV farà pubblicare qualsiasi sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto che comporti un ritardo di oltre 7 giorni lavorativi bancari tra la data prescritta al capitolo XIV e la data effettiva del calcolo del valore patrimoniale netto. Tali sospensioni verranno immediatamente notificate agli azionisti che richiedono la sottoscrizione, il rimborso o la conversione di azioni, i quali possono rinunciare alla loro domanda.

XVI. Emissione e consegna delle azioni

La SICAV accetta le sottoscrizioni ogni giorno lavorativo bancario.

Le sottoscrizioni di azioni della SICAV avvengono a prezzo da determinarsi.

I consulenti non sono autorizzati a gestire direttamente gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso.

Le azioni possono essere sottoscritte presso la Banca depositaria e gli organismi che assicurano il servizio finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione potranno decidere di indicare altri istituti. Il nome di tali istituti sarà indicato nelle relazioni annuali e semestrali.

Gli ordini di sottoscrizione ricevuti dall'Amministrazione Centrale entro e non oltre le ore 15:30 del giorno lavorativo bancario a Lussemburgo precedente il giorno di calcolo del valore patrimoniale netto ("giorno di valutazione") saranno evasi sulla base del valore patrimoniale netto determinato in tale giorno di valutazione. Gli ordini di sottoscrizione ricevuti dopo le ore 15:30, come specificato qui sopra, saranno evasi sulla base del valore patrimoniale netto determinato il giorno di valutazione successivo.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni "A", "B", "C", "D", "E", "F", "S" e "X", espresso nella valuta del comparto, corrisponde al valore patrimoniale netto determinato alla prima data di calcolo successiva all'accettazione della domanda di sottoscrizione ricevuta con le modalità descritte al terzo paragrafo del presente capitolo.

Il prezzo di sottoscrizione sarà maggiorato di una commissione di emissione a favore dei distributori il cui tasso sarà fissato per ciascun Paese in funzione della prassi vigente in materia, fatta eccezione per le azioni di classe "C", "S" e "X", per le quali non sono previste né la commissione di sottoscrizione né altre spese. Il prezzo di emissione viene maggiorato di eventuali tasse, imposte e bolli esigibili per la sottoscrizione. Il prezzo di emissione è pagabile il terzo giorno lavorativo bancario successivo alla determinazione del valore patrimoniale netto applicabile alla sottoscrizione.

La SICAV potrà limitare l'acquisto delle proprie azioni da parte di determinate categorie di persone fisiche o giuridiche, o porvi ostacoli.

Le azioni di classe "A" ed "E" sono riservate esclusivamente agli investitori istituzionali, mentre le azioni di classe "C", "S" e "X" sono destinate agli investitori istituzionali esperti e presentano una commissione di gestione inferiore (i.e.: nessuna commissione a favore dei distributori).

Nell'ambito delle regolamentazioni nazionali e internazionali sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, le parti interessate accettano di fornire qualsiasi documento di identità richiesto dal distributore e/o dalla SICAV. Inoltre, la SICAV si riserva il diritto di rifiutare la sottoscrizione a qualsiasi persona che non soddisfa correttamente i requisiti di identificazione menzionati.

Market Timing

Le pratiche cosiddette di "Market Timing" non sono consentite.

La SICAV si riserva il diritto di rifiutare o sospendere gli ordini di sottoscrizione o conversione inoltrati da un investitore sospettato di adottare tali pratiche. Qualora si verifichi tale eventualità, saranno adottate tutte le misure necessarie per tutelare gli altri azionisti.

Con "Market Timing" si intende quella tecnica di arbitraggio attraverso la quale un investitore sottoscrive e richiede il rimborso o converte sistematicamente delle azioni di uno stesso organismo d'investimento collettivo in un breve lasso di tempo, sfruttando i fusi orari e/o le imperfezioni o carenze del sistema di determinazione del valore patrimoniale netto dell'organismo d'investimento collettivo.

Late Trading

Le pratiche cosiddette di "Late Trading" non sono consentite.

Con "Late Trading" si intende l'accettazione di un ordine di sottoscrizione o di conversione ricevuto dopo l'orario limite per l'accettazione degli ordini (cut-off time) del giorno in questione e la sua esecuzione al prezzo basato sul valore patrimoniale netto applicabile per quello stesso giorno.

XVII. Rimborso delle azioni

Ogni azionista ha il diritto di richiedere il rimborso delle proprie azioni. La richiesta di rimborso è irrevocabile. I rimborsi di azioni della società avvengono a prezzo da determinarsi.

Le richieste di rimborso si ricevono tutti i giorni lavorativi bancari presso gli sportelli della Banca depositaria e di ogni altro istituto indicato nelle relazioni annuali e semestrali.

Gli ordini di rimborso ricevuti dall'Amministrazione Centrale entro e non oltre le ore 15:30 del giorno lavorativo bancario a Lussemburgo precedente il giorno di calcolo del valore patrimoniale netto ("giorno di valutazione") saranno evasi sulla base del valore patrimoniale netto determinato in tale giorno di valutazione. Gli ordini di rimborso ricevuti dopo le ore 15:30, come specificato qui sopra, saranno evasi sulla base del valore patrimoniale netto determinato il giorno di valutazione successivo.

Il prezzo di rimborso corrisponde al valore patrimoniale netto dell'azione del comparto o classe d'azione in questione calcolato il giorno di valutazione successivo alla ricezione della richiesta.

Le imposte, le competenze e le spese amministrative usuali sono a carico dell'azionista.

Il prezzo di rimborso viene pagato nella divisa del comparto o della classe d'azione, il terzo giorno lavorativo bancario successivo alla determinazione del valore patrimoniale netto, salvo richiesta dell'azionista di usare un'altra divisa e in questo caso le eventuali commissioni di cambio sono a carico di quest'ultimo. Tale importo è pagabile agli sportelli o accreditato su un conto aperto in uno dei Paesi in cui le azioni della SICAV sono offerte al pubblico presso un istituto il cui nome sia indicato nelle relazioni periodiche e nel prospetto informativo vigente.

Qualsiasi sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di uno o più comparti o classi comporta una sospensione dei rimborsi delle azioni del o dei comparti o classi interessati.

Ogni sospensione dei rimborsi viene pubblicata il più rapidamente possibile come indicato al capitolo XXVII.

Le azioni rimborsate vengono annullate giuridicamente. Il capitale sociale viene pertanto ridotto.

Né la Società di gestione, né il Consiglio di Amministrazione né la Banca depositaria potranno essere ritenuti responsabili di qualsiasi mancato pagamento risultante dall'applicazione di un eventuale controllo dei cambi o di altre circostanze, indipendenti dalla loro volontà, che limiterebbero o renderebbero impossibile il trasferimento all'estero dei proventi del rimborso delle azioni.

XVIII. Conversione delle azioni

Le conversioni di azioni della SICAV avvengono a prezzo da determinarsi. Gli azionisti possono richiedere la conversione delle loro azioni in azioni di un altro comparto, classe o tipo sulla base dei rispettivi valori patrimoniali netti determinati il giorno di valutazione comune successivo alla richiesta di conversione.

Gli ordini di conversione ricevuti dall'Amministrazione Centrale entro e non oltre le ore 15:30 del giorno lavorativo bancario a Lussemburgo precedente il giorno di calcolo del valore patrimoniale netto ("giorno di valutazione") saranno evasi sulla base del valore patrimoniale netto determinato in tale giorno di valutazione. Gli ordini di conversione ricevuti dopo le ore 15:30, come specificato qui sopra, saranno evasi sulla base del valore patrimoniale netto determinato il giorno di valutazione successivo.

La conversione non potrà essere effettuata se il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni di uno dei comparti o delle classi in questione è sospeso.

Ogni conversione è accettata nella misura in cui le condizioni per acquisire le azioni di una classe vengono rispettate.

Qualora un azionista di classe "A", "C" o "E" di un qualsiasi comparto perda il proprio carattere istituzionale, il Consiglio d'Amministrazione e la Società di gestione delibereranno automaticamente la conversione delle sue azioni in azioni di classe "B" dello stesso comparto e tipo di azione.

Le liquidità corrispondenti alle frazioni di azione risultanti dalla conversione di certificati che rappresentano azioni intere saranno rimborsati all'azionista.

Le spese di rimborso e di emissione connesse alla conversione possono essere addebitate all'azionista.

XIX. Spese a carico della SICAV e degli investitori

La SICAV corrisponde alla Società di Gestione la Commissione di Gestione; la SICAV corrisponde inoltre delle Commissioni ai suoi vari fornitori in funzione del servizio stabilito dagli specifici contratti.

La SICAV sosterrà le spese relative alla propria costituzione, promozione e gestione.

Tali spese comprendono in particolare la remunerazione della Società di gestione, dei Gestori di portafoglio, della Banca depositaria e dell'Amministrazione Centrale, dell'Agente per i trasferimenti e dell'Agente per la custodia dei registri, gli onorari della Società di revisione, le spese di stampa e distribuzione dei prospetti di emissione e delle relazioni periodiche, le provvigioni di intermediazione, le commissioni, le imposte e le spese legate ai movimenti di titoli o di liquidità, la tassa di sottoscrizione lussemburghese (*taxe d'abonnement*) e le altre imposte legate alla propria attività, le competenze alle autorità di controllo dei Paesi nei quali vengono offerte le azioni della SICAV, le eventuali spese di stampa delle azioni, di pubblicazione sulla stampa e di pubblicità, le spese per i servizi finanziari relativi ai propri titoli e cedole, le eventuali spese di quotazione in borsa o di pubblicazione del prezzo delle azioni, le spese per atti ufficiali, giudiziari e di consulenza legale e gli eventuali emolumenti agli amministratori.

Saranno inoltre a carico della SICAV tutti i costi ragionevolmente sostenuti e le spese anticipate dalla stessa, ivi comprese, ma non limitatamente a, spese per telefono, telex, telegrammi e postali sostenute dalla Banca depositaria.

Ogni comparto si vedrà imputati tutti gli esborsi e le spese a esso attribuibili. Le spese e gli oneri non attribuibili a un determinato comparto saranno equamente ripartiti fra i comparti, in proporzione al rispettivo patrimonio netto.

La SICAV costituisce un'unica persona giuridica. Tuttavia, il patrimonio di un determinato comparto risponderà solo dei debiti, degli impegni e delle obbligazioni che lo concernono. Nelle relazioni tra gli azionisti, ogni comparto è trattato come un'entità a sé.

Se un comparto investe in quote di OICVM e/o altri OIC, è possibile che la performance del comparto sia influenzata dalle spese prelevate sul comparto OICVM e/o OIC oggetto dell'acquisizione.

In tal caso, se il comparto OICVM e/o OIC oggetto dell'acquisizione è legato alla SICAV da una gestione o un controllo comuni o da un'importante partecipazione diretta o indiretta, non potranno essere addebitate commissioni di sottoscrizione o di rimborso relative all'investimento della SICAV nelle quote di tali altri OICVM e/o OIC, né commissioni di gestione.

Nel caso in cui un comparto della SICAV investa negli OICVM e/o in altri OIC di cui al precedente paragrafo, il livello massimo di commissioni di gestione che potranno essere addebitate al comparto stesso e agli altri OICVM e/o OIC nei quali il comparto investe non può eccedere il 2,50% del valore degli investimenti in oggetto.

La SICAV indica nella propria relazione annuale la percentuale massima di commissioni di gestione generate sia a livello del comparto della SICAV sia a livello degli OICVM e/o OIC nei quali il comparto ha investito.

I Gestori del portafoglio hanno diritto a una commissione per comparto calcolata sul valore medio del patrimonio netto dei diversi comparti della SICAV alla fine di ogni mese sulla base di un tasso annuo globale massimo del 2,50% all'anno per i servizi di consulenza e gestione prestati. Tale remunerazione coprirà l'insieme delle spese sostenute per consulenza, studi finanziari ed eventuali trasferte, nonché le commissioni relative alla commercializzazione dei comparti agli investitori istituzionali che detengono quote di fondi, ai distributori e ai soggetti collocatori designati e autorizzati ai sensi delle vigenti leggi in materia.

La Banca depositaria e l'Amministrazione Centrale percepiscono rispettivamente una commissione annua dello 0,03% per comparto all'anno e una commissione annua dello 0,04% per comparto all'anno.

Tali commissioni saranno calcolate sul patrimonio medio di ogni comparto e pagabili trimestralmente. Saranno addebitate per il calcolo quotidiano del valore patrimoniale netto di ogni comparto.

Commissione di performance

Il Gestore avrà diritto a una commissione di performance per i comparti AcrossGen Global Equity Fund, Swan Ultra Short-Term Bond, Explorer Equity, Swan Flexible, Swan Short-Term High Yield, Explorer Fund of Funds, New World, Swissness Equity Fund, BlueStar Global Thematic Absolute Allocation, BlueStar Dynamic, Short Term Maturity Fund USD* e BlueSpace Fund.

* Fino al 31 agosto 2023.

Le relative commissioni di performance sono illustrate in dettaglio al capitolo XXXI "Descrizione dei comparti" del presente prospetto.

Comparti con una commissione di performance con high water mark

L'eventuale commissione di performance sarà calcolata e maturata ad ogni calcolo del valore patrimoniale netto e pagabile all'inizio del successivo periodo di riferimento al Gestore degli investimenti.

Frequenza di cristallizzazione: un periodo di riferimento corrisponde a un anno civile che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno (ossia frequenza di cristallizzazione annuale). Prima che una commissione di performance diventi esigibile, devono essere recuperate eventuali sottoperformance o perdite subite in precedenza durante la vita del Comparto. La commissione di performance sarà calcolata separatamente per ogni classe di azioni.

La commissione di performance è esigibile annualmente alla fine di un periodo di performance, il 31 dicembre di ogni anno.

In linea di principio, la commissione di performance sarà calcolata per ogni periodo di 12 mesi che termina l'ultimo giorno di valutazione di dicembre per la classe interessata del Comparto interessato.

Se alla fine del primo periodo di calcolo descritto sopra non viene pagata alcuna commissione di performance, quest'ultima sarà calcolata su un periodo superiore a 12 mesi fino al momento in cui una commissione di performance diventerà esigibile a un giorno di cristallizzazione successivo. Il primo periodo di riferimento corrisponde a una durata di almeno 12 mesi.

Nessuna commissione di performance sarà dovuta se il valore patrimoniale netto per azione al termine del periodo di riferimento trascorso è inferiore al valore patrimoniale netto per azione più elevato alla chiusura di un qualsiasi altro periodo di riferimento precedente durante la vita del comparto o al valore patrimoniale netto per azione iniziale (principio dell'"*high water mark*").

Qualora si verifichi la condizione di cui al paragrafo precedente, si effettuerà una compensazione della commissione di performance ad ogni data di valutazione. A seguire è fornito un esempio di calcolo.

La commissione di performance è calcolata sulla base del valore patrimoniale netto per azione una volta dedotti tutti i costi e le spese (ad esclusione della commissione di performance) e tenuto conto delle sottoscrizioni, dei riscatti e delle distribuzioni nel corso del periodo di performance interessato, in modo che questi ultimi non incidano sulla commissione di performance esigibile.

Qualora un investitore riscatti delle quote prima della fine del periodo di performance, l'eventuale commissione di performance cumulata ma non pagata relativa a tali quote sarà versata al gestore degli investimenti alla fine del periodo di performance.

Se il contratto di gestione degli investimenti concluso con un gestore degli investimenti, a seconda dei casi, che dà diritto a una commissione di performance viene risolto prima della fine di un periodo di performance, la commissione di performance relativa a tale periodo sarà calcolata e pagata come se la data di risoluzione del contratto corrispondesse alla fine del periodo di performance interessato.

Comparti con una commissione di performance con high water mark e benchmark

Nel caso di comparti con una commissione di performance con *high water mark* e *benchmark*, oltre alle disposizioni precedenti per i comparti con solo *high water mark*, la commissione di performance sarà pagata se, alla fine del periodo di performance, saranno soddisfatte le seguenti due condizioni:

- (i) il valore patrimoniale netto per azione al termine del periodo di riferimento trascorso è superiore al valore patrimoniale netto per azione più elevato alla chiusura di un qualsiasi altro periodo di riferimento precedente durante la vita del comparto o al valore patrimoniale netto per azione iniziale, e
- (ii) il rendimento supera il *benchmark* fissato per il comparto interessato.

In questo caso, la commissione di performance si applica per classe di azioni.

A seguire è fornito un esempio di calcolo.

Esempio di calcolo della commissione di performance

Premessa: NAV di riferimento per il calcolo della commissione di performance

Esempio variabile per ogni NAV calcolato ogni giorno durante il periodo di riferimento, come indicato a seguire.

La commissione di performance viene calcolata sul NAV di ogni classe nel giorno di valutazione.

1. Comparti con *high water mark*.

Anno 1: Il valore patrimoniale netto per azione al termine del periodo di riferimento trascorso è superiore a quello dell'anno precedente.

- NAV di riferimento per quota all'inizio dell'anno: 100 (primo *high water mark*).
- NAV per quota all'inizio dell'anno: 100.
- NAV per quota alla fine dell'anno: 112.
- L'apprezzamento del NAV per quota nell'anno è quindi del: 12% (netto).
- L'apprezzamento del NAV di riferimento per quota nell'anno è quindi del 12%: 12%.
- Performance da considerare alla fine del periodo: 12% (apprezzamento del NAV di riferimento).
- Commissione di performance (10%): 10% del 12% = 1,20%.

L'*high water mark* del NAV di riferimento per l'anno successivo, una volta pagata la commissione di performance, sarà pari a 112.

Anno 2: Il valore patrimoniale netto per azione al termine del periodo di riferimento trascorso è inferiore a quello dell'anno precedente.

- *High water mark* NAV di riferimento per quota all'inizio dell'anno: 112 (ultimo NAV a cui è stata pagata una commissione di performance).
- NAV per quota all'inizio dell'anno: 112.
- NAV per quota alla fine dell'anno: 105,12.
- La svalutazione del NAV per quota nell'anno è quindi del: -6,14% (netta).
- Performance da considerare alla fine del periodo: N/A.
- Commissione di performance (10%): 0%.

L'*high water mark* del NAV di riferimento per l'anno successivo rimane pari a 112.

Anno 3: Il valore patrimoniale netto per azione al termine del periodo di riferimento trascorso è superiore a quello dell'anno precedente, ma inferiore all'*high water mark*.

- *High water mark* NAV di riferimento per quota all'inizio dell'anno: 112 (ultimo NAV a cui è stata pagata una commissione di performance).
- NAV per quota all'inizio dell'anno: 105,12.
- NAV per quota alla fine dell'anno: 110,72.
- L'apprezzamento del NAV per quota nell'anno è del: 5,33% (netto).
- Performance da considerare alla fine del periodo: N/A.
- Commissione di performance (10%): 0%.

L'*high water mark* del NAV di riferimento per l'anno successivo rimane pari a 112.

Anno 4: Il valore patrimoniale netto per azione al termine del periodo di riferimento trascorso è superiore sia al NAV per azione dell'anno precedente che all'*high water mark*.

- *High water mark* NAV di riferimento per quota all'inizio dell'anno: 112 (ultimo NAV a cui è stata pagata una commissione di performance).
- NAV per quota all'inizio dell'anno: 110,72.
- NAV per quota alla fine dell'anno: 124,50.
- L'apprezzamento del NAV per quota nell'anno è del: 12,45% ma rispetto all'*high water mark* è solo dell'11,16% (netto).
- Performance da considerare alla fine del periodo: 11,16%.
- Commissione di performance (10%): 11,16 x 10% = 1,116%.

L'*high water mark* del NAV di riferimento per l'anno successivo, una volta pagata la commissione di performance, sarà pari a 124,50.

2. Comparti con *high water mark* e *benchmark*.

Anno 1: Il valore patrimoniale netto per azione al termine del periodo di riferimento trascorso è superiore al benchmark.

- NAV di riferimento per quota all'inizio dell'anno: 100 (primo *high water mark*).
- NAV per quota all'inizio dell'anno: 100.
- NAV per quota alla fine dell'anno: 112.
- L'apprezzamento del NAV per quota nell'anno è quindi del (e anche cumulato): 12% (netto).
- L'apprezzamento cumulato del benchmark (dall'ultima volta in cui è stata pagata una commissione di performance) è del: 3%.
- Performance da considerare alla fine del periodo: 12% (apprezzamento del NAV di riferimento) – 3% (apprezzamento del benchmark) = + 9%.
- Commissione di performance (15%): 15% del 9% = 1,35%.

L'*high water mark* del NAV di riferimento per l'anno successivo, una volta pagata la commissione di performance, sarà pari a 112.

Anno 2: Il valore patrimoniale netto per azione al termine del periodo di riferimento trascorso è superiore al benchmark ma inferiore al valore patrimoniale netto per azione dell'anno precedente.

- *High water mark* NAV di riferimento per quota all'inizio dell'anno: 112 (ultimo NAV a cui è stata pagata una commissione di performance).
- NAV per quota all'inizio dell'anno: 112.
- NAV per quota alla fine dell'anno: 105,12.
- La svalutazione cumulata del NAV per quota (dall'ultima volta in cui è stata pagata una commissione di performance) è quindi del: -6,14% (netta).
- La svalutazione cumulata del benchmark (dall'ultima volta in cui è stata pagata una commissione di performance) è del: -10%.
- Performance da considerare alla fine del periodo: N/A.
- Commissione di performance (15%): 0%.

L'*high water mark* del NAV di riferimento per l'anno successivo rimane pari a 112.

Anno 3: Il valore patrimoniale netto per azione al termine del periodo di riferimento trascorso è superiore a quello dell'anno precedente, ma inferiore all'*high water mark*.

- *High water mark* NAV di riferimento per quota all'inizio dell'anno: 112 (ultimo NAV a cui è stata pagata una commissione di performance).
- NAV per quota all'inizio dell'anno: 105,12.
- NAV per quota alla fine dell'anno: 110,72.
- La svalutazione cumulata del NAV per quota (dall'ultima volta in cui è stata pagata una commissione di performance) è del: -1,14% (netta).
- L'apprezzamento cumulato del benchmark (dall'ultima volta in cui è stata pagata una commissione di performance) è del: 5%.
- Performance da considerare alla fine del periodo: N/A.
- Commissione di performance (15%): 0%.

L'*high water mark* del NAV di riferimento per l'anno successivo rimane pari a 112.

Anno 4: Il valore patrimoniale netto per azione al termine del periodo di riferimento trascorso è superiore al NAV per azione dell'anno precedente, all'*high water mark* e al benchmark.

- *High water mark* NAV di riferimento per quota all'inizio dell'anno: 112 (ultimo NAV a cui è stata pagata una commissione di performance).
- NAV per quota all'inizio dell'anno: 110,72.
- NAV per quota alla fine dell'anno: 124,50.
- L'apprezzamento cumulato del NAV per quota è dell'11,16% (netto) rispetto all'*high water mark*.

- L'apprezzamento cumulato del benchmark (dall'ultima volta in cui è stata pagata una commissione di performance) è del: 5%.
- Performance da considerare alla fine del periodo: 11,16% – 5% (apprezzamento cumulato del benchmark) = + 6,16%.
- Commissione di performance (15%): $6,16 \times 15\% = 0,92\%$.

L'*high water mark* del NAV di riferimento per l'anno successivo, una volta pagata la commissione di performance, sarà pari a 124,50.

I dati relativi al Total Expense Ratio (TER) e al Portfolio Turnover Ratio (PTR) di ciascun comparto della SICAV sono riportati nel documento "Informazioni chiave per gli investitori" che sostituisce il prospetto semplificato, ai sensi dell'articolo 159 della Legge del 17 dicembre 2010 e con le tempistiche previste dalla Legge stessa. Il presente prospetto ne fa menzione al capitolo XXX "Informazioni complementari per la distribuzione delle azioni della SICAV in Svizzera o dalla Svizzera".

XX. Esercizio sociale

L'esercizio sociale della SICAV si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio della SICAV è assoggettato a revisione da Ernst & Young S.A., società di revisione autorizzata.

XXI. Relazioni periodiche

Le relazioni annuali, i cui dati contabili verranno attestati dalla società di revisione, e le relazioni semestrali saranno tenute a disposizione degli azionisti presso gli sportelli della Banca depositaria e degli altri istituti incaricati del servizio finanziario, nonché presso la sede legale della SICAV.

Le relazioni annuali saranno pubblicate entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Tali relazioni periodiche contengono tutte le informazioni finanziarie relative a ogni comparto o classe della SICAV, alla composizione e all'evoluzione dei rispettivi patrimoni, nonché alla situazione consolidata di tutti i comparti, espressa in euro.

XXII. Assemblee generali

L'assemblea generale annuale degli azionisti si tiene a Lussemburgo, presso la sede legale della SICAV o in qualsiasi altro luogo a Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione, il quarto lunedì del mese di aprile alle ore 14:00.

Se questo giorno non fosse un giorno lavorativo bancario a Lussemburgo, l'assemblea generale annuale avrà luogo il primo giorno lavorativo bancario successivo.

Altre assemblee generali, eventualmente per comparto, possono essere tenute nel luogo e alla data specificati nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni a tutte le assemblee generali vengono inviate per lettera raccomandata a tutti gli azionisti titolari di azioni nominative all'indirizzo figurante nel registro dei soci, almeno 8 giorni prima dell'assemblea generale. Tali convocazioni indicheranno l'ora e il luogo dell'assemblea generale e le condizioni, l'ordine del giorno e i requisiti della legge lussemburghese in materia di quorum e di maggioranza necessari.

Ogni azione, qualunque sia il suo valore, dà diritto a un voto.

I requisiti concernenti la partecipazione, il quorum e la maggioranza di ogni assemblea generale sono quelli previsti agli articoli 67 e 67-1 della legge granducale del 10 agosto 1915 e nello statuto della SICAV.

L'assemblea può essere tenuta all'estero se il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione rilevano che circostanze eccezionali lo richiedono.

XXIII. Dividendi

Ogni anno, si procederà al pagamento di un dividendo per le azioni di distribuzione delle diverse classi di azioni interessate.

L'assemblea generale fisserà l'ammontare del dividendo su proposta del Consiglio di Amministrazione e della Società di gestione nel rispetto dei limiti legali e statutari previsti a tale scopo.

La distribuzione di un dividendo potrà avvenire indipendentemente da qualsiasi guadagno e perdita in capitale, realizzati o meno.

Nessuna distribuzione potrà tuttavia avere per effetto la riduzione del capitale dell'insieme dei comparti della SICAV a un importo inferiore a quello previsto dalla legge del 20 dicembre 2002 in materia di organismi d'investimento collettivo.

Il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione determineranno, in conformità alla legge, le date e i luoghi in cui i dividendi saranno pagati, come pure il modo in cui la messa in pagamento sarà annunciata agli azionisti.

Nessun interesse sarà dovuto sui dividendi pagabili e che si trovano nelle mani della SICAV per conto degli azionisti.

I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla data della messa in pagamento sono prescritti e spettano ai comparti della SICAV cui si riferiscono.

Il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione possono distribuire acconti sui dividendi. Essi ne fissano l'ammontare tenendo conto dell'interesse degli azionisti.

XXIV. Fusione

Fusione tra comparti

Ciascun comparto potrà essere oggetto di fusione con un altro comparto della SICAV, come comparto incorporante o comparto incorporato, in base alle disposizioni della Legge del 2010. La data effettiva della fusione sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione, in base alle condizioni di cui al Capitolo 8 della Legge del 2010, potranno altresì decidere di unire un comparto della SICAV a un comparto di un fondo estero o di un fondo lussemburghese soggetto alla parte I della Legge del 2010, ai sensi dell'articolo 1 punti 21 e 22 di detta Legge.

La decisione di fondere uno o più comparti con un organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese organizzato come un fondo comune di investimento (FCI) soggetto alla parte I della Legge e la decisione di fondere uno o più comparti con un altro organismo di investimento collettivo estero spettano agli azionisti dei comparti interessati.

Gli azionisti saranno informati della fusione per iscritto o tramite pubblicazione sulla *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* (già *Mémorial*) e su qualsiasi altro quotidiano, secondo quanto ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di gestione.

Gli azionisti dei comparti interessati dalla fusione avranno la possibilità, entro un mese a partire dalla data della pubblicazione della comunicazione, di richiedere il rimborso delle proprie azioni, senza addebito di spese (a eccezione delle spese di disinvestimento), ovvero la conversione delle proprie azioni, senza addebito di spese (a eccezione delle spese di disinvestimento), in azioni dei comparti non interessati dalla fusione.

Alla fine di tale periodo, gli azionisti che non avranno richiesto il rimborso o la conversione delle proprie azioni parteciperanno alla fusione.

Fusione della SICAV

La SICAV potrà essere oggetto di fusione nazionale o transfrontaliera, come OICVM incorporato o OICVM incorporante, in base alle disposizioni della Legge del 2010. Se la SICAV è l'OICVM incorporante, la data effettiva della fusione verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione della SICAV e dalla Società di gestione.

Se la SICAV è l'OICVM incorporato, la data effettiva della fusione verrà stabilita dall'assemblea generale degli azionisti a maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati in sede di assemblea. L'assemblea generale degli azionisti, in base alle condizioni di cui all'articolo 66 della Legge, si svolgerà dinanzi al notaio e la data effettiva della fusione dovrà essere registrata con atto notarile.

Agli investitori della SICAV sarà data comunicazione della fusione. Ciascun azionista avrà la possibilità, entro un mese dalla data della pubblicazione, di richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni a titolo gratuito.

XXV. Scioglimento

Scioglimento della Società

La SICAV può essere sciolta per decisione dell'assemblea generale, che delibera come previsto dalla legge in materia di modifica dello statuto.

Qualsiasi eventuale delibera di scioglimento della SICAV, come pure le modalità di liquidazione, saranno pubblicate sulla *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* (già *Mémorial*) e su tre quotidiani a diffusione adeguata di cui almeno uno lussemburghese.

A partire dalla decisione presa dall'assemblea generale degli azionisti di sciogliere la SICAV, l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni saranno vietati pena la nullità.

Se il capitale sociale è inferiore ai due terzi del capitale minimo previsto dalla legge, verrà tenuta, entro quaranta giorni dalla constatazione della sopravvenienza di tale evento, un'assemblea generale su convocazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di gestione, che le sottoporranò la questione dello scioglimento della SICAV. Essa delibererà senza requisito di presenza e deciderà a maggioranza semplice delle azioni rappresentate.

Qualora il capitale sociale della SICAV sia inferiore a un quarto del capitale minimo, gli amministratori devono, entro lo stesso lasso di tempo, sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all'assemblea generale che delibera senza requisito di presenza; lo scioglimento potrà essere pronunciato dagli azionisti che detengono un quarto delle azioni rappresentate all'assemblea.

L'Assemblea verrà convocata entro quaranta giorni dalla data in cui si è constatato che il patrimonio netto è inferiore a due terzi o a un quarto del capitale minimo.

La SICAV potrà inoltre essere sciolta per decisione di un'Assemblea Generale che deliberi secondo le disposizioni statutarie in materia.

In caso di scioglimento della SICAV, si procederà alla liquidazione a cura di uno o più liquidatori, persone fisiche o giuridiche, nominati dall'assemblea generale degli azionisti, che ne determinerà altresì i poteri e la remunerazione.

La liquidazione sarà effettuata in conformità alla legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo, che specifica la ripartizione tra gli azionisti dei proventi netti della liquidazione previa deduzione delle spese di liquidazione: i proventi della liquidazione saranno distribuiti agli azionisti in proporzione ai rispettivi diritti, tenendo conto delle parità (si veda la definizione di "parità" al capitolo XIV).

All'avvenuta liquidazione della SICAV, le somme non reclamate dagli azionisti saranno versate alla *Caisse des Consignations* che le terrà a loro disposizione per la durata prevista dalla legge. Al termine di questo periodo, il saldo eventuale spetterà allo Stato lussemburghese.

Scioglimento di un comparto

Il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione della SICAV possono proporre all'assemblea generale del comparto interessato di deliberare sullo scioglimento del comparto stesso. Detta assemblea delibererà senza requisito di presenza e deciderà a maggioranza semplice delle azioni rappresentate.

A partire dalla delibera di liquidazione di un comparto della SICAV, l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni del comparto in questione sono vietati pena la nullità. Tale delibera sarà comunicata nei Paesi in cui le azioni della SICAV sono emesse pubblicamente.

Nel caso in cui il patrimonio netto di un determinato comparto dovesse scendere, per qualsiasi motivo, al di sotto di EUR 2.500.000,00 o del controvalore in diversa divisa, il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione potranno deliberare lo scioglimento del comparto in questione, a condizione di informarne i relativi azionisti mediante avvisi pubblicati sulla stampa.

Gli azionisti di un comparto in via di liquidazione hanno il diritto di richiedere il rimborso delle proprie azioni all'ultimo valore patrimoniale netto (il valore di rimborso per i comparti a durata limitata) o la conversione delle proprie azioni in azioni di un altro comparto in attività di loro scelta, come previsto al capitolo XVIII.

XXVI. Regime fiscale

a. Tassazione della SICAV

Ai sensi della legislazione vigente e secondo la prassi corrente, la SICAV non è soggetta a imposte lussemburghesi sui redditi e sulle plusvalenze. Analogamente, i dividendi versati dalla SICAV non sono soggetti ad alcuna ritenuta lussemburghese alla fonte.

La SICAV è invece soggetta in Lussemburgo a un'imposta annuale pari allo 0,05% del patrimonio netto. Ai sensi dell'articolo 174 della Legge del 17 dicembre 2010, tale aliquota scende allo 0,01% del patrimonio netto dei comparti (o classi/sottoclassi di azioni) riservati agli investitori istituzionali. Tale imposta è dovuta trimestralmente sulla base del patrimonio netto della SICAV, calcolato al termine del trimestre di riferimento.

Determinati redditi del portafoglio della SICAV sotto forma di dividendi e interessi possono essere assoggettati a imposte applicate ad aliquote variabili e trattenute alla fonte nei Paesi di provenienza.

b. Tassazione degli azionisti

Ai sensi della legislazione vigente, gli azionisti non sono soggetti, in Lussemburgo, a imposte sulle plusvalenze, sui redditi, sulle donazioni o sulle successioni né a ritenute alla fonte, salvo nel caso in cui siano domiciliati, residenti o dotati di una stabile organizzazione in Lussemburgo o siano ex residenti lussemburghesi proprietari di oltre il 10% del capitale azionario della SICAV.

Le disposizioni che precedono sono basate sulla legge e la prassi attualmente in vigore e sono soggette a modifica.

c. FATCA

Ai sensi dell'Accordo InterGovernativo ("AIG") sottoscritto fra il Lussemburgo e gli Stati Uniti, la SICAV sarà tenuta a conformarsi alle disposizioni del FATCA recepite dalla legislazione lussemburghese per l'implementazione dell'AIG ("l'AIG lussemburghese") anziché conformarsi direttamente al Regolamento del Tesoro americano per l'implementazione del FATCA. In base alle disposizioni dell'AIG, gli istituti finanziari residenti in Lussemburgo che soddisfano i requisiti della legislazione lussemburghese sull'AIG saranno considerati conformi al FATCA e, di conseguenza, non saranno soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del FATCA ("Ritenuta FATCA"). La SICAV è considerata un istituto finanziario residente in Lussemburgo e soddisfa i requisiti dell'AIG lussemburghese per gli istituti finanziari con obbligo di comunicazione non periodica. In virtù di tale status, la SICAV non sarà soggetta alla Ritenuta FATCA.

Ai sensi dell'AIG lussemburghese, la SICAV è tenuta a dichiarare alle Autorità fiscali lussemburghesi determinate partecipazioni e determinati pagamenti effettuati a soggetti americani che investono nella SICAV, nonostante le disposizioni di cui alla sezione I del Prospetto, nonché in istituti finanziari non americani, a seconda del caso, e che non soddisfano i requisiti della legislazione lussemburghese sull'AIG. In base ai termini dell'AIG, l'Amministrazione fiscale lussemburghese comunicherà tali informazioni alle autorità fiscali statunitensi (US Internal Revenue Service) in base alle disposizioni generali sullo scambio di informazioni del Trattato sull'Imposta sul reddito concluso fra il Lussemburgo e gli Stati Uniti.

Ulteriori accordi intergovernativi assimilabili all'AIG fra altre giurisdizioni e gli Stati Uniti sono stati conclusi o sono in fase di negoziazione. Coloro che investono tramite distributori o depositari situati al di fuori del Lussemburgo o in un altro Paese aderente all'AIG sono tenuti a verificare se tali distributori o depositari intendono conformarsi al FATCA. La SICAV, i depositari o i distributori potranno richiedere informazioni supplementari per conto di determinati investitori al fine di rispettare gli obblighi ai sensi del FATCA o dell'AIG, secondo quanto applicabile. L'entità e l'applicazione della Ritenuta

FATCA, nonché le comunicazioni in base ai termini del FATCA e dell'AIG sono soggette ad adeguamento da parte di Stati Uniti, Lussemburgo e altri Stati firmatari dell'AIG e le norme sono soggette a modifica. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti fiscali in merito all'applicazione del FATCA alla loro situazione personale.

d. Scambio automatico di informazioni (AEOI)

L'OCSE ha ricevuto dai Paesi del G8/G20 un mandato per l'elaborazione di una norma di reporting a livello mondiale volta a realizzare in futuro uno scambio di informazioni automatico completo e multilaterale (AEOI) su scala globale.

Alcune giurisdizioni hanno concluso o sono in procinto di concludere accordi intergovernativi per lo scambio automatico di informazioni fiscali transfrontaliere simili all'IGA vigente fra gli Stati Uniti e il Lussemburgo, in particolare, tra l'altro, nell'ambito di un regime noto come *Common Reporting Standard* ("CRS") dell'OCSE.

Da ottobre 2014, il Lussemburgo figura tra i firmatari della Convenzione multilaterale dell'OCSE sul CRS con diverse giurisdizioni. Il Lussemburgo si è impegnato, insieme a circa altri 50 Paesi, ad attuare anticipatamente il CRS, di modo che il 2016 sia il primo anno di dichiarazione e l'obbligo di reporting inizi nel 2017.

Il CRS obbligherà gli istituti finanziari lussemburghesi a identificare i titolari dei conti (anche nel caso di capitali di Entità di Investimento e di detentori di titoli di debito) e stabilire se essi abbiano residenza fiscale nei Paesi firmatari dell'accordo multilaterale CRS.

Gli istituti finanziari lussemburghesi comunicheranno quindi le informazioni finanziarie relative ai titolari dei conti alle autorità fiscali lussemburghesi, che le trasmetteranno automaticamente su base annua alle autorità fiscali estere competenti.

Il CRS è stato integrato nella Direttiva modificata sulla Cooperazione Amministrativa (DAC 2) adottata il 9 dicembre 2014 che gli Stati membri dell'UE dovranno trasporre nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 31 dicembre 2015.

Le autorità fiscali degli Stati membri dell'UE saranno tenute a comunicarsi reciprocamente (e a comunicare alle autorità fiscali degli altri Paesi dell'OCSE che hanno adottato anticipatamente il CRS ("*Earlier Adopter*") ai sensi del DAC 2) senza indugio entro la fine di settembre 2017 le informazioni relative all'esercizio 2016. Per quanto riguarda le altre giurisdizioni, l'AEOI nell'ambito del CRS non sarà applicato prima del 2017 e dipenderà dal Paese interessato. I dati forniti dai potenziali investitori potranno essere comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi o ad altri delegati autorizzati ai sensi della legge lussemburghese per fini fiscali.

Per dare effetto al CRS, il Lussemburgo dovrebbe adottare delle normative, in base alle quali gli "Istituti Finanziari" ("*Financial Institutions*") lussemburghesi, ivi comprese le "Entità di Investimento" ("*Investment Entity*"), dovranno identificare i singoli soggetti nelle giurisdizioni che adottano il CRS e comunicare le informazioni raccolte alle autorità fiscali lussemburghesi (per lo scambio automatico con le autorità fiscali competenti di tali Paesi) al fine di evitare il perpetrarsi di un'infrazione che può comportare l'applicazione di sanzioni finanziarie o di altro tipo. I dati forniti dai potenziali investitori potranno essere comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi o ad altri delegati autorizzati ai sensi della legge lussemburghese per fini fiscali.

XXVII. Informazioni agli azionisti

Il valore patrimoniale netto, il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso delle azioni di ogni comparto, classe o tipo sono disponibili presso gli sportelli della Banca depositaria e di altri istituti da essa designati, nonché presso la sede legale della SICAV il giorno successivo al giorno di valutazione. Il valore patrimoniale netto e il prezzo di emissione sono pubblicati nei Paesi in cui le azioni sono offerte al pubblico il giorno successivo al giorno di valutazione.

In conformità con le disposizioni della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo, del regolamento della CSSF (Commissione di vigilanza del settore finanziario in Lussemburgo) N. 10-4 e della Circolare della CSSF 11/508, la Società di gestione ha messo in atto e mantiene operative alcune procedure e strategie, tra cui:

- una procedura per gestire in modo ragionevole e tempestivo i reclami da parte degli investitori;
- una breve descrizione delle strategie relative all'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti detenuti nel portafoglio della SICAV e i dettagli delle misure intraprese sulla base di tali strategie, messi gratuitamente a disposizione degli investitori che ne fanno richiesta alla Società di gestione;

Benefit: gli elementi principali degli accordi relativi alla remunerazione, commissioni o benefit non monetari che la Società di gestione può ricevere in relazione alle attività di gestione e amministrazione degli investimenti della SICAV sono stabiliti nel presente Prospetto e/o nelle relazioni periodiche, ove del caso. Ulteriori dettagli sono messi gratuitamente a disposizione degli investitori che ne fanno richiesta alla Società di gestione; le procedure di gestione dei conflitti di interesse sono disponibili sul sito internet della Società di gestione (www.adeqa.com).

Inoltre, conformemente alle disposizioni previste dal primo paragrafo dell'articolo 69 della Direttiva UCITS IV modificata dalla Direttiva UCITS V, una sintesi della Politica di Remunerazione della Società di Gestione è disponibile sul sito internet della Società di Gestione (www.adeqa.com) e una copia stampata è ottenibile dietro richiesta semplice.

Regolamento indici di riferimento

In conformità all'articolo 28(2) del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento ("Regolamento Indici di Riferimento"), per i comparti che utilizzano un indice di riferimento, la Società di gestione e i Gestori redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Gli investitori possono ottenere gratuitamente tali piani, nonché qualsiasi aggiornamento dei medesimi, facendone richiesta alla Società di gestione o ai Gestori.

Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

In applicazione delle norme internazionali e delle leggi e dei regolamenti lussemburghesi (in particolare della legge del 12 novembre 2004 in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e successive modificazioni), del regolamento granducale del 1° febbraio 2010, del regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012 (come modificato dal regolamento CSSF 20-05 del 14 agosto 2020) ("Regolamento CSSF 12-02") e delle circolari CSSF 13/556 e CSSF 17/650 in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento

del terrorismo, ed eventuali rispettive modifiche o sostituzioni, a tutti i professionisti del settore finanziario sono stati imposti obblighi al fine di impedire che gli organismi di investimento collettivo vengano utilizzati a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. In ragione di tali disposizioni, l'agente per la custodia dei registri di fondi lussemburghesi è tenuto a verificare l'identità degli investitori in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi.

L'agente per i trasferimenti può esigere che gli investitori forniscano qualsiasi documento che ritiene necessario ai fini di tale identificazione. Inoltre, l'agente per i trasferimenti può esigere qualsiasi altra informazione che la SICAV è tenuta a ottenere per adempiere ai propri obblighi di legge e regolamentari, tra cui, a titolo non esaustivo, la legge CRS.

Qualora un sottoscrittore non fornisca o fornisca in ritardo i documenti richiesti, la domanda di sottoscrizione potrà essere negata e in caso di riscatto, il pagamento dei proventi del riscatto potrà essere ritardato. La SICAV e l'agente per i trasferimenti non possono essere considerati responsabili di eventuali ritardi o della mancata elaborazione delle transazioni nel caso in cui il richiedente non abbia fornito i documenti richiesti o abbia fornito documenti incompleti.

Gli azionisti possono essere invitati, di quando in quando, a fornire documenti di identificazione supplementari o aggiornati in conformità agli obblighi di diligenza previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

In conformità alla Legge RBE, si informano gli azionisti che la SICAV potrebbe dover comunicare alcune informazioni al registro di titolarità effettiva in Lussemburgo. Le autorità competenti, nonché il pubblico possono accedere al registro e alle informazioni pertinenti dei titolari effettivi della SICAV, in particolare a cognome, mese e anno di nascita, Paese di residenza e di cittadinanza. La legge definisce i titolari effettivi con riferimento ai titolari economici ai sensi della legge modificata del 12 novembre 2004 in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo come gli azionisti che detengono più del 25% delle azioni della SICAV o che controllano in altro modo la SICAV.

La SICAV e la Società di gestione (e/o i delegati) provvederanno affinché siano applicate le misure di vigilanza sugli investimenti della SICAV secondo un approccio basato sui rischi in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi applicabili.

La SICAV valuta i fattori di rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associati ai canali di distribuzione e applica, in caso di sottoscrizione tramite intermediario e/o mandatario che agisce per conto di un investitore, misure di vigilanza rafforzate nei confronti di tale intermediario e/o mandatario in conformità all'articolo 3-2 della legge modificata del 12 novembre 2004 e all'articolo 3 del regolamento CSSF 12-02 per gestire e attenuare in modo adeguato tali rischi. In tale ambito, gli investitori o la SICAV devono informare tempestivamente l'agente per i trasferimenti in caso di variazione dei soggetti designati come titolari effettivi e, in generale, accertarsi in ogni momento che le informazioni e i documenti forniti all'agente per i trasferimenti o all'intermediario e/o al mandatario siano sempre esatti e aggiornati.

XXVIII. Documenti a disposizione del pubblico

I documenti seguenti possono essere consultati gratuitamente presso la sede legale della SICAV, sul sito internet della Società di Gestione (www.adeqa.com), e presso le sedi legali della Banca depositaria e degli istituti incaricati del servizio finanziario:

1. il prospetto della SICAV;
2. lo statuto della SICAV;
3. una copia del contratto concluso fra la SICAV e la Banca depositaria, l'Agente amministrativo, l'Agente domiciliatario e l'Agente per la custodia dei registri;
4. i contratti di gestione del portafoglio stipulato fra la SICAV e i soggetti incaricati della gestione;
5. il contratto di gestione stipulato tra la Società di gestione e il Consiglio di Amministrazione della SICAV;
6. le relazioni annuali e semestrali della SICAV.

I contratti citati ai punti 3 e 4 possono essere modificati di comune accordo tra le parti interessate.

Le altre informazioni destinate agli azionisti saranno pubblicate sulla Recueil Électronique des Sociétés et Associations (già Mémorial), se tale pubblicazione è prevista dalla legge del 10 agosto 1915 e dalla legge del 17 dicembre 2010, dallo statuto o dal presente prospetto.

XXIX. Diritto applicabile – Lingua ufficiale

Per qualsiasi controversia si applica la legge lussemburghese.

La lingua ufficiale del presente prospetto informativo e dello statuto è la lingua francese, con la riserva tuttavia che il Consiglio di Amministrazione della SICAV e la Società di gestione possono, per conto della SICAV, considerare applicabili le traduzioni nelle lingue dei Paesi in cui le azioni della SICAV sono offerte al pubblico.

XXX. Informazioni per gli investitori in Svizzera

1. Rappresentante in Svizzera

Il rappresentante della SICAV in Svizzera è Cornèr Banca S.A., Via Canova 16 CH-6901 Lugano.

2. Servizio di pagamento

Il servizio di pagamento in Svizzera è garantito da Cornèr Banca S.A., Via Canova 16 CH-6901 Lugano.

3. Luogo in cui è possibile ottenere i documenti pertinenti

Il prospetto e il foglio informativo di base, lo statuto, il contratto del fondo e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante Cornèr Banca S.A. a Lugano.

4. Pubblicazioni

Le pubblicazioni relative agli organismi di investimento collettivo esteri vengono effettuate in Svizzera tramite il sito web www.fundinfo.com.

I prezzi di emissione e di rimborso e/o il valore patrimoniale netto con dicitura "commissioni escluse" delle azioni della SICAV sono pubblicati sul sito www.fundinfo.com in occasione di ciascuna emissione o rimborso di azioni. I prezzi vengono pubblicati almeno due volte al mese.

5. Pagamento di retrocessioni e concessione di sconti

La società di gestione e i suoi mandatari possono versare delle retrocessioni per remunerare l'attività di distribuzione

di quote di fondi in Svizzera. Questa indennità consente in particolare di remunerare le seguenti prestazioni:

- La distribuzione e la commercializzazione di quote dell'organismo di investimento collettivo ai propri clienti in Svizzera o dalla Svizzera.
- L'istituzione di una procedura per la sottoscrizione e la detenzione di quote dell'organismo di investimento collettivo.
- L'adempimento dei doveri di diligenza, in particolare nella lotta al riciclaggio di denaro e nella vigilanza dei sub-distributori.

Le retrocessioni non vengono considerate alla stregua di sconti, anche se, in ultima analisi, vengono versate integralmente o parzialmente agli investitori.

Le informazioni sul percepimento di retrocessioni sono disciplinate dalle disposizioni in materia della LSerFi.

Per l'attività di distribuzione in Svizzera, la società di gestione e i suoi mandatari non concedono alcuno sconto ai fini di una riduzione delle commissioni e dei costi di competenza degli investitori e imputati al fondo.

6. Luogo d'esecuzione e foro competente

Per le azioni distribuite in Svizzera o dalla Svizzera, il luogo d'esecuzione e il foro competente sono fissati presso la sede legale di Cornèr Banca S.A. a Lugano.

Per le azioni di fondi offerte in Svizzera, il luogo d'esecuzione è presso la sede del rappresentante. Il foro giuridico è presso la sede del rappresentante o presso la sede o il domicilio dell'investitore.

XXXI. Descrizione dei comparti

Disposizioni generali delle politiche di investimento

L'obiettivo esclusivo della SICAV è quello di investire i fondi di cui dispone in valori mobiliari allo scopo di consentire agli azionisti di beneficiare dei risultati della gestione del proprio portafoglio.

Nei limiti previsti al capitolo IV "Politica di investimento", la SICAV può ricorrere a tecniche e strumenti aventi quale oggetto valori mobiliari, nonché a tecniche destinate a proteggere il proprio patrimonio contro un'evoluzione sfavorevole dei mercati borsistici e dei tassi d'interesse.

La SICAV può ricorrere altresì a tecniche destinate a coprire il rischio di cambio. La divisa di copertura può essere quella di riferimento della maggioranza degli azionisti o qualsiasi altra divisa nella quale il comparto è autorizzato a investire.

Il rischio valutario sarà quindi più elevato per gli investitori potenziali la cui divisa di riferimento non è quella della maggioranza degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV e la Società di gestione sono investiti dei più ampi poteri per agire in qualsiasi circostanza a nome della SICAV, fatti salvi i poteri espressamente attribuiti per legge all'Assemblea Generale degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV e la Società di gestione sono responsabili dell'amministrazione della SICAV stessa, come pure della determinazione della politica d'investimento dei singoli comparti. Tale politica potrà essere adattata dal Consiglio in funzione della congiuntura politica, economica, finanziaria e monetaria.

Ad ogni variazione destinata a influenzare la politica di investimento dei comparti si procederà a un aggiornamento del prospetto informativo. Verranno anche pubblicati degli avvisi sulla stampa con lo scopo di informare l'azionista.

Il Consiglio di Amministrazione e la Società di gestione possono tuttavia nominare uno o più gestori che determineranno gli investimenti da realizzarsi nell'ambito della politica generale definita.

Nell'ambito dei propri obiettivi, la SICAV potrà offrire la possibilità di scegliere fra più comparti, gestiti e amministrati distintamente.

Qualsiasi riferimento a un comparto include, se applicabile:

- ogni classe (riservata a un gruppo specifico di investitori).
- ogni tipo di azioni (a capitalizzazione e/o di distribuzione).

La Società di gestione potrà costituire altri comparti ed emettere altri classi e tipi di azioni. Il prospetto informativo verrà allora modificato di conseguenza. Analogamente, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere in qualsiasi momento di interrompere l'emissione di qualsivoglia classe o tipo di azioni.

Attualmente, la SICAV comprende i seguenti comparti.

21) CB–ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

Gestore del comparto: Swan Asset Management S.A.

Obiettivo del comparto è cogliere le migliori opportunità offerte dai mercati obbligazionari, al fine di trarne un rendimento assoluto positivo per l'investitore. Il comparto persegue tale obiettivo ricercando la posizione di equilibrio, ritenuta di volta in volta più opportuna, fra il rendimento corrente (cedola) e il rendimento sul capitale, in base ai limiti stabiliti nella politica di investimento della SICAV.

Il comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato obbligazionario.

Il comparto investe principalmente in titoli di debito con duration media non superiore a due anni.

Il comparto dovrà inoltre rispettare le seguenti restrizioni agli investimenti riferite al portafoglio:

- 50% max in obbligazioni con rating inferiore a *investment grade*;
- 50% max in obbligazioni connesse principalmente ai Paesi emergenti compresi nell'indice EMBI Global Diversified;
- l'esposizione massima a un singolo Paese compreso nell'indice EMBI Global Diversified non potrà superare il 20%;
- il comparto investirà unicamente in obbligazioni quotate sui principali mercati internazionali, escluse le obbligazioni nazionali denominate in divise locali dei Paesi emergenti (Paesi che rientrano nell'indice EMBI Global Diversified);
- il comparto non potrà investire oltre il 10% in una stessa emissione obbligazionaria.

È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 10% del patrimonio netto.

L'esposizione a valute diverse dall'euro sarà generalmente coperta.

Il comparto può inoltre detenere liquidità e utilizza strumenti derivati sia per la copertura dei rischi che per una gestione efficiente del portafoglio.

La divisa di calcolo del comparto è l'euro (EUR).

Tipo e forma delle azioni: azioni nominative, a capitalizzazione.

Frazioni di azioni: fino a 3 decimali.

Profilo di rischio e investitore tipo

Il comparto è destinato agli investitori che desiderano seguire la logica del rendimento assoluto sui mercati obbligazionari, perseguendo l'obiettivo di cogliere le opportunità offerte dalle diverse fasi del ciclo macroeconomico.

Profilo di rischio medio, connesso alla solvibilità degli emittenti dei titoli acquistati dal comparto e alla fluttuazione dei tassi di interesse.

I rischi connessi alle obbligazioni derivano dal fatto che il valore patrimoniale e i proventi del comparto possono variare in funzione dell'evoluzione dei tassi di interesse delle obbligazioni e delle modifiche circa la solvibilità degli investimenti.

Esiste un rischio di mercato il quale si traduce nel valore degli investimenti che è quello corrente sui mercati. In funzione dell'evoluzione generale della borsa e dei titoli compresi nel portafoglio del comparto, il valore patrimoniale può essere soggetto a fluttuazioni di una certa portata.

Non si può escludere che il valore crolli, né è possibile garantire la realizzazione di proventi. L'investitore potrebbe pertanto subire delle perdite sugli investimenti effettuati.

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che alcuni comparti potranno investire in valori mobiliari di Paesi emergenti o in via di sviluppo, che presentano un livello di rischio superiore rispetto ai Paesi sviluppati. Le economie e i mercati di tali Paesi sono di norma più volatili e le rispettive divise sono soggette a notevoli oscillazioni. Gli investitori devono essere consapevoli, oltre che dei rischi insiti in ogni investimento in valori mobiliari, anche dei rischi politici, di modifiche delle norme sul controllo dei cambi e del contesto fiscale che possono influire in modo diretto sul valore e sulla liquidità dei comparti in questione.

Rischio globale

Il rischio globale del presente comparto viene calcolato con il metodo degli impegni.

Classi di azioni	Valuta	Codice ISIN	Codice Telekurs
A istituzionali	EUR	LU0417109773	4543094
B al dettaglio	EUR	LU0417109930	4543099
C istituzionali esperti	EUR	LU0417110193	4752272
S istituzionali esperti	EUR	LU2092385785	54755501
X istituzionali esperti	EUR	LU2092386247	54756085
A istituzionali	CHF Hedged	LU0681571880	13941003
B al dettaglio	CHF Hedged	LU0681572003	13941279
C istituzionali esperti	CHF Hedged	LU0681572268	13941281
S istituzionali esperti	CHF Hedged	LU2092385868	54755515
X istituzionali esperti	CHF Hedged	LU2092386593	54756088
A istituzionali	USD Hedged	LU0698400198	14173938
B al dettaglio	USD Hedged	LU0698400271	14173941
C istituzionali esperti	USD Hedged	LU0698400354	14173943
S istituzionali esperti	USD Hedged	LU2092385942	54755517
X istituzionali esperti	USD Hedged	LU2092386676	54756093

L'investimento minimo per le Classi S è pari a 2.500.000 nella valuta corrispondente per ogni classe d'azione.

L'investimento minimo per le Classi X è pari a 25.000.000 nella valuta corrispondente per ogni classe d'azione.

Commissione di gestione a carico del comparto e calcolata sul valore patrimoniale netto

Commissione di gestione	Classi A e B	1,00% annuo
	Classe C	0,75% annuo
	Classe S	0,65% annuo
	Classe X	0,50% annuo

Sulla base del valore medio del patrimonio netto del comparto pagabile mensilmente.

Commissione di performance

La commissione di performance sarà annuale e ammonterà al 10% della sovraperformance del valore patrimoniale netto rispetto all'*high water mark* per la classe X e al 15% della sovraperformance del valore patrimoniale netto rispetto all'*high water mark* per le altre classi.

L'*high water mark* è il valore patrimoniale netto più elevato dalla fine del periodo di riferimento precedente o il valore patrimoniale netto iniziale.

Non sarà dovuta alcuna commissione di performance se il valore patrimoniale netto per azione alla chiusura dell'esercizio è inferiore al valore patrimoniale netto per azione più elevato alla chiusura di qualsiasi altro esercizio precedente o al valore netto per azione iniziale (principio dell'*high water mark*).